Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 3/11
di iniziativa del Consigliere N. IRTO recante:
"Misure per la trasparenza delle donazioni nel settore della Sanità";

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/4/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/07/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	27/4/2020
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 30/07/2020

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 3/XI pag. 3

"Misure per la trasparenza delle donazioni nel settore sanità"

Normativa citata

Costituzione della Repubblica italiana - art. 118 pag. 11

"Parte II - Ordinamento della Repubblica - Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni"

Costituzione della Repubblica italiana - art. 32 pag. 12

"Parte I - Diritti e doveri dei cittadini Titolo II - Rapporti etico-sociali"

Codice civile - Libro secondo pag. 13

Statuto Regione Calabria pag. 20

L. R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 – art. 2

Normativa nazionale

PTPCT - Ministero della salute 2019-2021 pag. 23

"Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021"

Normativa comparata

Legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 - Veneto pag. 72

"Interventi regionali in materia di donazioni in sanità."

Proposta di legge regionale n…../XI

MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE DONAZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA'

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione Calabria, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, richiamato anche dall'articolo 2, comma 2, lettera e) dello Statuto, e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, al fine di migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, e comunque nel rispetto della normativa di cui agli articoli 769 e ss. del Codice Civile e di ogni altra disposizione statale in materia, disciplina le donazioni a favore di Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere e di tutti gli enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

2. La presente disposizione reca la disciplina delle donazioni a favore dei soggetti indicati al comma precedente ricadenti sul territorio regionale garantendo uniformità, in coerenza con il principio della programmazione regionale, tenendo conto delle necessità dell'ente stesso e della congruità dell'oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantendo, nel contempo, la massima trasparenza della procedura.

3. La Regione promuove le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di esplicita richiesta di destinazione da parte del donante per raccolta fondi, donazioni e le liberalità sia di beni che in denaro, la stessa deve avere attinenza con i fini istituzionali dei soggetti di cui al comma 1 e deve avere come beneficiario i soggetti di cui al comma 1 e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo soggetto si articola.

Art. 2 - Procedimento in materia di donazioni e trasparenza.

1. Il procedimento per la donazione e/o la liberalità inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica al soggetto beneficiario l'intenzione di effettuare una donazione specificandone motivazioni e finalità.

2. Il soggetto beneficiario verifica in via prioritaria che:

a) la finalità della donazione e/o della liberalità rientri nella previsione di cui all'articolo 1;
b) non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e il soggetto beneficiario;
c) la donazione e/o la liberalità non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente;
d) la donazione e/o liberalità non comporti oneri economici e organizzativi per l'ente donatario.

4. In caso di insussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, il soggetto beneficiario deve rifiutare la donazione e/o liberalità, con provvedimento del legale rappresentante.

Art. 3 - Disposizioni in materia di donazioni di beni mobili e beni immobili.

1. Nel caso di donazione di beni mobili, a prescindere dal valore, il soggetto beneficiario per il tramite del suo rappresentante legale provvede, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2, all'accettazione della donazione stessa, anche in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio del soggetto beneficiario a seguito dell'accettazione.

2. L'accettazione di beni immobili è subordinata alla valutazione delle competenti strutture del Dipartimento Tutela della Salute della Giunta regionale, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si ritiene acquisito.

Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni in denaro e raccolta fondi.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 si applicano anche nell'ipotesi di donazioni e in denaro finalizzate all'acquisto di beni mobili e di beni immobili.
2. Le donazioni in denaro entro il limite di 5.000 euro e quelle che non recano esplicita richiesta di destinazione da parte del donante, sono impiegate dal soggetto beneficiario alle finalità istituzionali ritenute più opportune.
3. Al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi, la Regione Calabria destina una quota del fondo sanitario regionale alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 6. Tale quota e la modalità di erogazione della stessa sono definite annualmente dalla Giunta regionale.
4. Le raccolte di fondi sia che siano realizzate dai soggetti di cui all'articolo 1 o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all'acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti all'articolo 1, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 5 – Trasparenza.

1. Il soggetto beneficiario, previo il consenso del donante, rende noto tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul sito istituzionale della Regione Calabria nella sezione Dipartimento Tutela della Salute della notizia di avvenuta donazione.
2. Il soggetto beneficiario, nel rispetto del principio della trasparenza, informa il donante degli effetti della donazione in termini di miglioramento del servizio offerto all'utenza.

Art. 6- Adempimenti a carico della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle linee guida in cui individua le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

Art. 7 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e anno per anno, una relazione che illustri gli atti di liberalità accettati dai soggetti di cui all'articolo 1, con indicazione dei benefici conseguiti e degli eventuali costi derivati. Nella relazione sono indicate altresì le donazioni rifiutate con indicazione dei motivi.

Art. 8 – Disposizioni conclusive

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di patrimonio e contabilità dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Le presenti disposizioni si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell'ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore dei soggetti previsti dall'articolo 1.

Art. 9 - Disposizioni finanziarie.

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 24 aprile 2020

Nicola Irto

Relazione illustrativa

"MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE DONAZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA'"

La presente proposta di legge è stata redatta durante la pandemia del virus Sars-Cov-2 che ha contagiato milioni di persone nel mondo, causando centinaia di migliaia di vittime.

La diffusione di tale patologia si è rivelata particolarmente virulenta in Italia, uno degli Stati più colpiti del Pianeta.

L'impressionante aumento del numero di soggetti positivi al coronavirus registrato dalla fine di febbraio 2020, l'elevata incidenza del tasso di mortalità e l'assunzione di misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio hanno messo a dura prova la resistenza del Paese. Gli italiani tuttavia, in coerenza con la nostra storia patria, hanno dimostrato grande generosità che si è sovente tradotta in raccolte fondi, acquisti di dispositivi di protezione individuale e di strumentazioni mediche a favore delle equipe sanitarie impegnate sul campo.

La valenza di questa PdL supera tuttavia la pur gravissima emergenza coronavirus e nasce dalla volontà più complessiva di valorizzare le donazioni e gli atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche (cittadini e associazioni) nei confronti di aziende ed enti che operano nel settore della sanità pubblica della Regione Calabria.

L'articolato definisce un quadro normativo di carattere generale e si prefigge l'obiettivo di garantire **trasparenza e tracciabilità** di ogni conferimento di denaro o di beni e servizi in favore dei beneficiari precedentemente indicati.

La PdL trova il proprio fondamento costituzionale nell'articolo 118, ultimo comma, nella parte in cui stabilisce che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".*

Analogo ed armonico riferimento a tale finalità si riscontra tra i principi fondamentali indicati dallo Statuto della Regione Calabria all'art. 2, comma 2, lettera e) laddove si enuncia l'obiettivo di valorizzare *"l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale".*

La promozione di tali attività assume ancora maggior significato avendo ad oggetto il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, la cui salvaguardia assume una primazia assoluta nella scala gerarchica dei beni giuridici a cui l'ordinamento giuridico assicura la tutela. Un valore, quello della salute, ancora più nitidamente apprezzato dalla generalità dei consociati alla luce della drammatica esperienza vissuta dal Paese a causa della pandemia di Sars-cov-2.

E'appena il caso di rammentare in questa sede, per completezza sistematica, come la disciplina organica della fattispecie della donazione sia puntualmente dettata dal Codice civile agli artt. 769 e seguenti.

Nello specifico la presente proposta di legge detta disposizioni, nel rispetto della gerarchia delle fonti statali e regionali, in materia di donazioni e atti di liberalità a favore delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e di tutti gli altri enti o aziende pubbliche operanti nel settore sanitario, socio-sanitario e sociale della Calabria.

Si tratta di atti che determinano un arricchimento patrimoniale in favore dei beneficiari a fronte di un contributo del donante, ad esempio per l'acquisto di mascherine, guanti, visori o altri dispositivi di protezione individuale contro il Covid-19, o ancora respiratori polmonari, nonché ogni altra strumentazione finalizzata all'erogazione di servizi sanitari per i cittadini.

Lo spirito della presente proposta di legge muove dalla necessità di contemperare l'atto di liberalità con le effettive esigenze della rete sanitaria regionale, nonché di tenere nella dovuta considerazione i bisogni dell'ente e la congruità dell'oggetto della donazione con questi ultimi, nonché gli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e l'offerta di garanzie per la massima trasparenza nella procedura.

Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione dovranno avere attinenza con i fini istituzionali degli enti e dovranno essere preventivamente valutate in base al loro valore strategico e al loro impatto complessivo sulla gestione dell'ente beneficiario.

Per incentivare il ricorso alle donazioni in sanità la proposta di legge contiene la disciplina delle attività di raccolta fondi, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale incentivi quelle realizzate da soggetti pubblici o privati, riconoscendone l'alta valenza sociale, con una quota di compartecipazione da definire con apposito provvedimento.

Oltre alla promozione delle iniziative di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, l'obiettivo della presente PdL è introdurre una normativa uniforme degli atti di liberalità a favore degli enti che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, disciplinando trasparenza, tracciabilità e assenza di conflitti di interesse tra donante ed ente destinatario, lasciti e legati testamentari, trasparenza e pubblicità. L'articolato rimette alla competenza della Giunta regionale la determinazione delle linee guida in cui individua le modalità con cui vengono effettuate le donazioni.

In linea con l'attività istituzionale svolta in ambito nazionale ed europeo dal Consiglio regionale della Calabria nella passata legislatura (X), in materia di *policy evaluation*, la proposta di legge introduce la clausola valutativa che consente di monitorare, mediante la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare, di una relazione annuale che indichi

gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

Si evidenzia, da ultimo, che la proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale in quanto contiene norme di natura ordinamentale, con le quali si disciplinano le donazioni a favore di Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliere e di tutti gli enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

Pertanto a suffragare quanto sopra enunciato, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Aannuale", P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene le finalità e l'ambito di applicazione della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene il procedimento in materia di donazioni e trasparenza	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni in materia di donazioni di beni mobili e beni immobili	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni in materia di donazioni in denaro e raccolta fondi	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni sulla trasparenza	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto contiene gli adempimenti a carico della Giunta regionale	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto contiene la clausola valutativa	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni conclusive	//	//	//
9	Prevede l'invarianza di tale proposta di legge regionale, in considerazione della natura squisitamente ordinamentale	//	//	//
10	In ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C., invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione**: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica**: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa**: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione**: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo V

Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

La Costituzione

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo II

Rapporti etico-sociali

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Codice Civile

Libro Secondo
Delle successioni

Titolo V
Delle donazioni

Capo I
Disposizioni generali

Art. 769.
Definizione.

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

_____

Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., **sentenza 27 luglio 2017 n° 18725**.

Art. 770.
Donazione rimuneratoria.

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Art. 771.
Donazione di beni futuri.

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia una universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

_____

Cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 5 maggio 2009, n. 10356 in Altalex Massimario.

Art. 772.
Donazione di prestazioni periodiche.

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.

Art. 773.
Donazione a più donatari.

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

Capo II
Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Art. 774.
Capacità di donare.

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.

Art. 775.
Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

> Cfr. la formula "Atto di citazione per annullamento donazione fatta da persona incapace di intendere o di volere" tratta da FormularioCivile.it.

Art. 776.
Donazione fatta dall'inabilitato.

La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.

Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Art. 777.
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

Art. 778.
Mandato a donare.

È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Art. 779.
Donazione a favore del tutore o protutore.

È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.

Art. 780. ([1])
[Donazione al figlio naturale non riconoscibile.

E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata.

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 781. ([1])
[Donazione tra coniugi.

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità [c.c. 159, 162, 178, 219, 783, 1418], salve quelle conformi agli usi.]

(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1973, n. 91 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Capo III
Della forma e degli effetti della donazione

Art. 782.
Forma della donazione.

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

[Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.] ([1])

(1) Comma abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.

_____

Cfr. Cassazione Civile, sez. II, **ordinanza 28 febbraio 2018 n° 4682**, Tribunale di Cassino, sez. civile, sentenza 12 luglio 2007 in Altalex Massimario.

Art. 783.
Donazioni di modico valore.

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 784.
Donazione a nascituri.

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti.

L'accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Art. 785.
Donazione in riguardo di matrimonio.

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 786. ([1])
[Donazione a ente non riconosciuto.

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'articolo 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 787.
Errore sul motivo della donazione.

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.

Art. 788.
Motivo illecito.

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.

Art. 789.
Inadempimento o ritardo nell'esecuzione.

Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 790.
Riserva di disporre di cose determinate.

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

Art. 791.
Condizione di riversibilità.

Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Art. 792.
Effetti della riversibilità.

Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.

È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Art. 793.
Donazione modale.

La donazione può essere gravata da un onere.

Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

> Cfr. la formula "Atto di citazione per risoluzione di donazione modale " tratta da FormularioCivile.it.

Art. 794.
Onere illecito o impossibile.

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Art. 795.
Divieto di sostituzione.

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

Art. 796.
Riserva di usufrutto.

È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

Art. 797.
Garanzia per evizione.

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

1) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 798.
Responsabilità per vizi della cosa.

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Art. 799.
Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.

La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – art. 2

Statuto della Regione Calabria

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 2
(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai princìpi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
    b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
    c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
    d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata *(Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*

e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*

i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;
q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*
s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Ministero della Salute

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

2019 – 2021

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
CIVIT	ex Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
CNAO	Centro nazionale di adroterapia oncologica
DFP	Dipartimento della Funzione Pubblica
DGCOM	ex Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali
DGCOREI	Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
DGDFSC	ex Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure
DGDMF	Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
DGISAN	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
DGOCTS	Direzione degli organi collegiali per la tutela della salute
DGPOB	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
DGPRE	ex Direzione generale della prevenzione
DGPREV	Direzione generale della prevenzione sanitaria
DGPROF	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale
DGPROGS	Direzione generale della programmazione sanitaria
DGREI	ex Direzione generale dei rapporti europei e internazionali
DGRIC	Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
DGRIC	ex Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti
DGSAF	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
DGSISS	ex Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario
DGSISS	Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica

DGVESC	Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
DPOSSN	ex Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale
DSPINN	ex Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione
DSVETOC	ex Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
IME	Istituto Mediterraneo di Ematologia
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PIF	Posto di Ispezione Frontaliera
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PP	Piano della Performance
PTF	Piano Triennale di Formazione
PTPC	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
PTPCT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
PTTI	Programma Triennale di Trasparenza e Integrità
RPC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
RT	Responsabile della Trasparenza
SASN	Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti
SEGGEN	Segretariato generale
SNA	Scuola Nazionale dell'Amministrazione
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
UGROB	ex Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
UPD	Ufficio Procedimenti Disciplinari
USMAF	Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
UVAC	Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli Obblighi Comunitari

Sommario

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) del Ministero della salute 5

1.1 Il Ministero della salute – contesto interno ed esterno 8

2. Soggetti coinvolti nel processo di predisposizione del PTPCT 14

2.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) 14

2.2 I referenti per la prevenzione 15

2.3 I dirigenti 15

3. Mappatura generalizzata dei processi afferenti alle aree di attività di pertinenza del Ministero della salute 16

4. La valutazione del rischio 18

4.1 Identificazione, analisi e ponderazione del rischio dei processi afferenti a tutte le aree di attività di pertinenza del Ministero della salute. 18

5. Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo 21

5.1 Misure obbligatorie 21

5.1.1 Codice di comportamento 22

5.1.2 Rotazione del personale 24

5.1.2.1 Rotazione dei Dirigenti 25

5.1.2.2. Rotazione del personale non dirigenziale 26

5.1.3 Astensione in caso di conflitto di interessi 27

5.1.4 Svolgimento di incarichi d'ufficio o attività e incarichi extra-istituzionali 28

5.1.5 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali 29

5.1.6 Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione 33

5.1.7 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 34

5.1.8 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 35

5.1.9 Formazione 38

5.1.10 Patti di integrità negli affidamenti 39

5.1.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 39

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali 40

5.1.13 Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni 40

5.1.14 Trasparenza 41

5.2 RASA....46

5.3 Misure ulteriori.... 47

6. Processo di monitoraggio sull'implementazione del PTPCT....47

7. Collegamento con il ciclo delle performance....48

8. Aggiornamento del PTPCT.... 49

Allegato 1 - Modulo unico componenti organismi collegiali

Allegati da 2 a 16 - Schede relative ai responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) del Ministero della salute

La legge 6 novembre 2012, n.190, e successive modificazioni, recante diposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevede un piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

Il PTPC è adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), individuato dal medesimo organo, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio.

Ai sensi del novellato art. 1, commi 7 e 8, della citata legge, l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività e definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Tali previsioni sono state introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *"Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale tra l'altro, ha unificato il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) in un solo strumento (PTPCT)*

Il PTPC costituisce il secondo livello ("decentrato") del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione delineato dalla citata legge ed effettua, preliminarmente, l'analisi dei rischi specifici di corruzione.

Conseguentemente, esso individua gli interventi volti a prevenire gli stessi sulla base del Piano nazionale anticorruzione (PNA), originariamente predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP) secondo le linee di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all'art.1, comma 4, della menzionata legge - istituito con d.P.C.M. 16 gennaio 2013 – e approvato in data 11 settembre 2013 dalla CIVIT, individuata dalla medesima legge quale Autorità nazionale anticorruzione (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC- ai sensi dell'art.19, comma 2, del decreto-legge n.90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014).

Preliminarmente il PNA, in quanto strumento finalizzato alla prevenzione, prende a riferimento un'accezione ampia di corruzione, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di trarne vantaggi privati.

Pertanto, come chiesto dal medesimo Piano, le situazioni rilevanti sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui essa rimanga a livello di tentativo.

Definito il concetto di "corruzione", il PNA – individuati gli obiettivi principali della strategia di prevenzione, quali la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione, l'aumento della capacità di scoprire i predetti casi e la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione – indica, tra gli strumenti contemplati dalla vigente normativa nell'ambito della medesima strategia, l'adozione dei PTPC, precisando che gli stessi devono recare almeno i seguenti contenuti:

- individuazione degli attori interni ed esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla relativa predisposizione nonché dei canali, delle modalità e degli strumenti di partecipazione;
- indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio");
- indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- indicazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi;
- indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione nonché di canali e strumenti di erogazione della formazione stessa, con quantificazione di ore/giornate dedicate;
- adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;

- elaborazione di direttive per il conferimento degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;
- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito (c.d. *whisteblower*);
- predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti per la conclusione dei procedimenti;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano i contratti;
- indicazione delle iniziative di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa;
- indicazione dei tempi e delle modalità di valutazione e miglioramento dell'efficacia del PTPC adottato;
- coordinamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n.33 del 2013 con le aree di rischio;
- coordinamento con il ciclo delle *performances*.

Con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC ha approvato l'"Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione", con cui ha inteso fornire indicazioni e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA, confermando, comunque, la nozione di corruzione, in senso ampio, contenuta nella stessa.

In tale Aggiornamento, si individua, quale prioritario obiettivo che le amministrazioni devono realizzare, l'analisi di tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) e la mappatura generalizzata dei processi, che assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Alle amministrazioni che si trovino in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivate, è consentito procedere alla rilevazione dei propri processi distribuendoli in due annualità (2016 e 2017).

Detto Aggiornamento offre, inoltre, indicazioni metodologiche per il miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione, che riguardano, oltre alla menzionata mappatura dei processi, l'analisi del contesto interno ed esterno, da rendere effettiva e migliorare, la valutazione del rischio (comprensiva dell'identificazione, dell'analisi e della ponderazione del rischio), in cui è necessario tener conto degli eventi rischiosi e, infine, il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

E', dunque, fortemente raccomandata l'analisi del contesto, quale prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, necessaria per l'acquisizione delle informazioni necessarie a comprendere come tale rischio possa presentarsi all'interno dell'amministrazione in ragione delle peculiarità dell'ambiente in cui essa opera e di dinamiche sociali, economiche e culturali o in virtù delle caratteristiche organizzative interne.

"L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi."

Nelle Direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione per gli anni 2016 e 2017 è stato, inserito come apposito obiettivo strategico di durata biennale il miglioramento dell'attività di prevenzione della corruzione, attraverso la ponderazione dei livelli di rischio delle aree di attività di pertinenza del Ministero e la definizione delle misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo, tenuto conto del recente riordino del Dicastero.

L'obiettivo è stato assegnato, per gli anni 2016-2017,dall'organo di indirizzo politico al RPC pro-tempore, ed è stato realizzato mediante l'analisi di tutte le aree di attività espletate dal Ministero all'esito della mappatura dei processi afferenti alle stesse e della valutazione degli eventuali specifici rischi corruttivi. Ciò al fine di individuare le aree esposte a più elevato rischio di corruzione e di stabilire le priorità di intervento nell'azione di contrasto e neutralizzazione del rischio medesimo.

L'analisi e la valutazione dei rischi è stata effettuata con la metodologia contemplata nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento 2015, le cui indicazioni a tale specifico riguardo sono state confermate dal PNA 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, in cui, peraltro, è stato ribadito che le misure di prevenzione della corruzione devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili

Tenuto conto della necessità di ottimizzare le analisi e i dati a disposizione delle amministrazioni pur mantenendo distinti gli strumenti programmatori relativi alla prevenzione della corruzione e al sistema delle performance, in linea con quanto precisato nell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - adottato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017-, il presente PTPCT prevede la realizzazione di misure di prevenzione della corruzione, specifiche e ulteriori per il trattamento dei rischi individuati e analizzati nel corso del citato biennio.

Al fine di soddisfare l'esigenza di coordinare e di integrare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della performance, è stato scelto di prevedere nella Direttiva di II livello la verifica della realizzazione, in via sperimentale, delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità.

1.1 Il Ministero della salute – contesto interno ed esterno

Il Ministero della salute - a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, che risponde alle esigenze di razionalizzazione delle risorse e alla connessa riduzione delle posizioni dirigenziali disponibili - è passato da un'organizzazione dipartimentale (3 Dipartimenti, un Ufficio generale e 11 Direzioni generali) a una con un Segretario generale e 12 Direzioni generali, di seguito elencate:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Direzione generale della programmazione sanitaria
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
Direzione generale della vigilanza sugli enti e delle sicurezza delle cure
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

In particolare, è stata creata una nuova Direzione generale competente per tutte le attività di vigilanza amministrativo-contabile relative agli enti vigilati dal Ministero della salute; tale competenza, nel precedente assetto organizzativo, era suddivisa tra diverse direzioni generali.

Il nuovo assetto tiene conto, tra l'altro, dell'approvazione dell'emendamento alla legge di stabilità per il 2014, che ha mantenuto al Ministero della salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aero-navigante (SASN), abrogando le disposizioni della legge n. 183 del 2011, che avevano previsto il passaggio alle Regioni/ASL di tali competenze. Il nuovo intervento normativo, oltre a ripristinare la situazione precedente alla citata legge del 2011, ha consentito un ulteriore risparmio di spesa attraverso la concentrazione delle competenze SASN nella Direzione generale della prevenzione sanitaria e, a livello periferico, nella rete degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, con conseguente riduzione delle posizioni dirigenziali dedicate e graduale unificazione delle attuali strutture.

Le nuove strutture generali sono articolate negli Uffici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015, ai quali sono stati preposti dirigenti di II fascia o equiparati, a decorrere dal 1° marzo 2016.

Presso il Ministero operano, inoltre, il Consiglio superiore di sanità, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, il Comitato tecnico sanitario e il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

La struttura ministeriale è completata dagli uffici periferici veterinari distinti in Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di ispezione frontalieri (PIF), le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, nonché dagli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Distribuzione geografica Uffici Periferici UVAC-PIF del Ministero della Salute

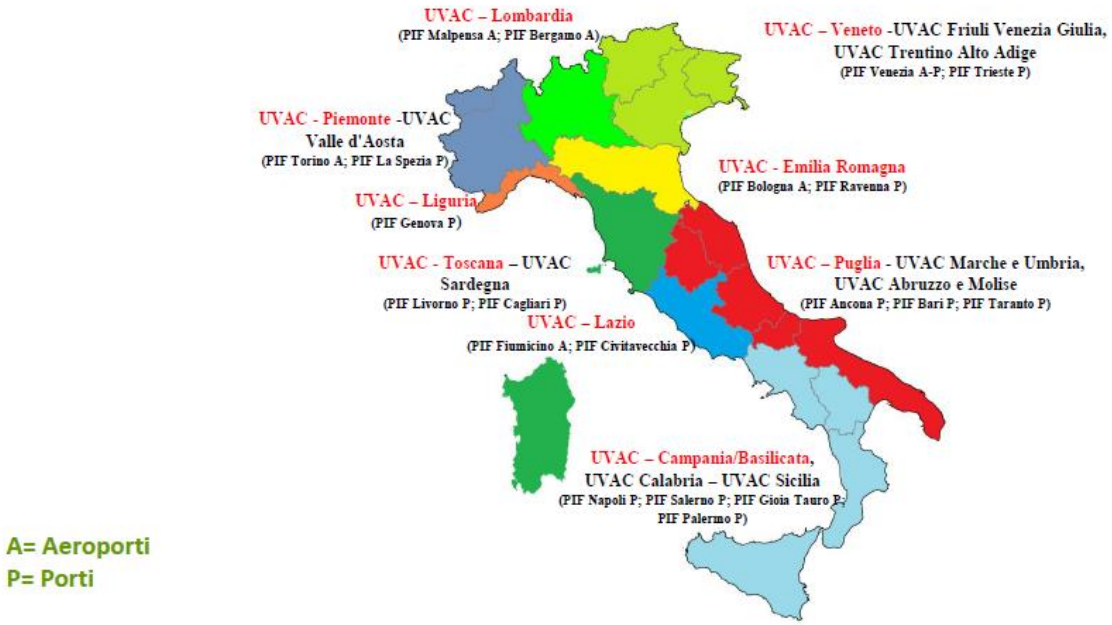

Distribuzione geografica Uffici Periferici Principali USMAF-SASN del Ministero della Salute

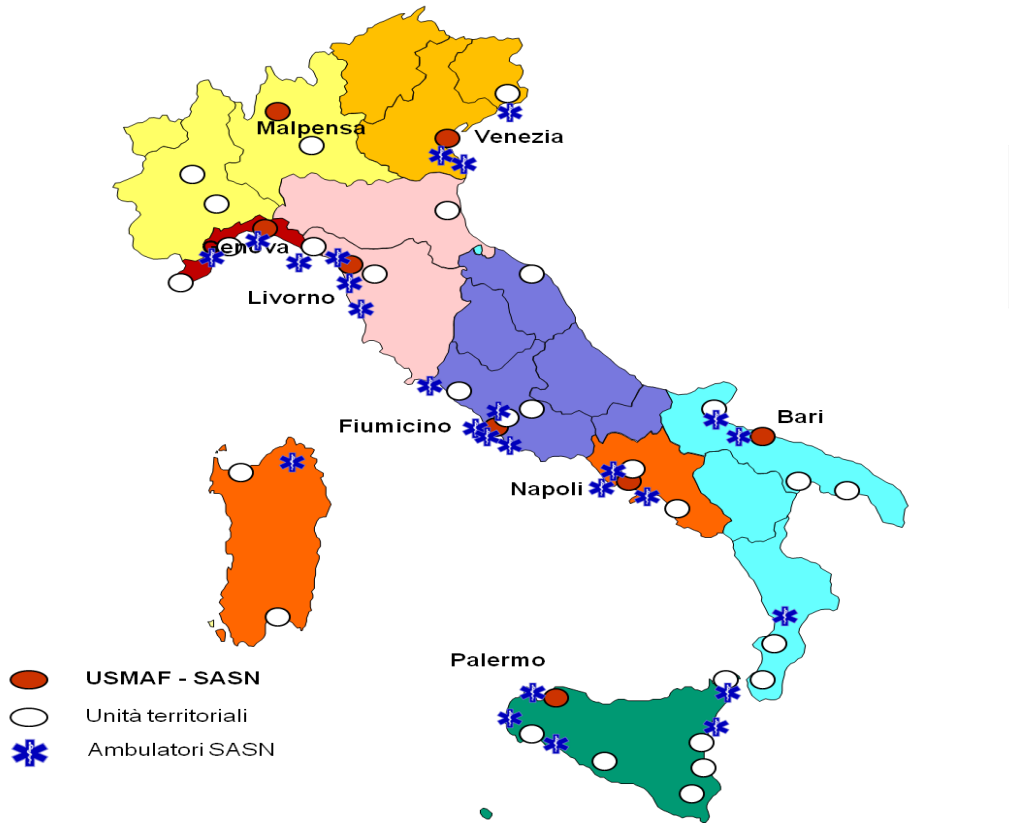

Il menzionato regolamento prevede 111 posti di funzione di dirigente di seconda fascia, a fronte dei 157 contemplati nella precedente dotazione organica del Ministero.

Pertanto, l'applicazione del decreto ministeriale di individuazione dei nuovi uffici di livello dirigenziali non generale ha prodotto una concentrazione delle funzioni e una riorganizzazione delle competenze che modificano notevolmente la precedente ripartizione delle attribuzioni relative alla gestione delle attività a rischio nonché del personale addetto, con conseguente incidenza sull'applicazione dell'indice di valutazione dell'impatto organizzativo di cui al richiamato Allegato 5 al PNA.

Il Ministero, con la finalità della tutela del diritto costituzionale alla salute, esercita le funzioni spettanti allo Stato nelle seguenti materie: tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, sulla base delle previsioni del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni.

In particolare, l'amministrazione si occupa di indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; di prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; di programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro Regionali; dei rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; di ricerca scientifica in materia sanitaria; di tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; di adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; di organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario; di polizia veterinaria; di tutela della salute nei luoghi di lavoro; di monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate.

Il 10 luglio 2014 è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016: l'Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema.

Con il Patto sono stati affrontati i grandi temi della sanità. Dalla programmazione triennale dei costi standard e dei fabbisogni regionali, che consente di avviare e implementare politiche di innovazione del SSN sul territorio, alla definizione degli standard relativi all'assistenza ospedaliera, che, unitamente all'assistenza sanitaria transfrontaliera, alla definizione e aggiornamento dei LEA di cui al recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), nonché alla

reale promozione dell'assistenza territoriale, costituiscono i pilastri su cui fondare tutte le iniziative necessarie per garantire la tutela della salute a tutti i cittadini uniformemente sul territorio nazionale.

Il tema degli investimenti in sanità è anch'esso centrale per garantire le condizioni di competitività, di qualità e di sicurezza delle strutture sanitarie. Tra le novità contenute nel Patto c'è anche la previsione di attivare un sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, che consenta di rilevare, in via preventiva, eventuali e significativi scostamenti dei medesimi, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati.

La possibilità di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel nuovo Patto per la salute è garantita non solo dai risparmi derivanti dall'applicazione delle misure in esso previste, che dovrebbero rimanere nella disponibilità delle Regioni per finalità esclusivamente sanitarie, ma anche da quelli conseguiti dalla revisione della spesa, che saranno utilizzati per migliorare i livelli qualitativi dell'intero sistema sanitario.

Il nuovo Patto per la salute 2014 - 2016 mira ad un generale efficientamento del SSN, proprio nell'ottica dell'appropriatezza. Tutte le previsioni in esso contenute sono state ispirate dai bisogni di salute dei cittadini e, allo stato attuale, costituisce il solo strumento per la costruzione di una sanità più vicina alle persone, più efficace ed efficiente, sicura, di qualità e competitiva in Europa.

Dovranno, inoltre, esercitarsi le responsabilità di governo nel settore della tutela della salute, in un quadro connotato dal necessario rigore nella gestione dei saldi di finanza pubblica, in conseguenza della crisi economico-finanziaria in atto nel nostro Paese e in Europa.

Per l’attuazione di tale strategia, da realizzare con un adeguato coordinamento delle politiche sanitarie, si dovrà promuovere il rafforzamento della capacità programmatoria, dell’autonomia organizzativa e della responsabilità finanziaria delle Regioni, mediante un’azione sinergica tesa al miglioramento degli indicatori di impatto, di efficacia e di efficienza nell’erogazione dei servizi.

Peraltro, l’esigenza di coniugare costantemente la domanda crescente di salute con la limitatezza delle risorse disponibili porta necessariamente a un nuovo modo di pianificare gli interventi di assistenza sanitaria con l’assunzione di responsabilità a diversi livelli (istituzionali, personali e comportamentali).

Inoltre, nel segnalare la necessità di coerenza con la normativa europea delle misure adottate dai singoli Stati membri dell’Unione europea nel settore della prevenzione delle malattie, fra cui le azioni sulla sicurezza alimentare e la nutrizione, la sicurezza dei medicinali, la lotta al fumo, la qualità dell'acqua e dell'aria e la regolamentazione in materia di sangue, tessuti, cellule e organi, va sottolineato che nel nostro Paese, come in altri Stati membri, è in atto un progressivo decentramento istituzionale e gestionale, anche nel rispetto del principio europeo di sussidiarietà, che dovrebbe portare ad un miglioramento della situazione economica e della gestione politica, attraverso il rafforzamento delle capacità di risposta e la responsabilizzazione degli amministratori locali rispetto ai bisogni e ai valori delle comunità di riferimento.

L’analisi del contesto specifico dell’amministrazione, può, altresì, realizzarsi attraverso l’esame degli stakeholder, intesi come i soggetti che contribuiscono alla realizzazione della missione istituzionale, e che perciò sono in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi del Ministero, ma anche come i soggetti interessati alle

attività dell'amministrazione senza poterle "influenzare". Degli stakeholder fanno parte sicuramente gli utenti, attuali o potenziali, e i dipendenti, ma anche altre amministrazioni pubbliche o la collettività, incluso le istituzioni pubbliche di vario livello, i gruppi organizzati quali associazioni di utenti o cittadini, associazioni di categoria, sindacati, associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, sociali), oppure gruppi non organizzati (imprese, enti non profit, cittadini e collettività, mass media). Va evidenziato che spesso gli stakeholder sono potenziali partner dell'amministrazione e la loro analisi può consentire di mettere a fuoco opportunità di collaborazione e di sviluppo di strategie comuni.

La mappatura degli *stakeholder* esterni già realizzata, viene costantemente monitorata. Tuttavia, è utile richiamare la metodologia seguita. Ciascun Dipartimento/Direzione generale ha stilato un primo elenco contenente i soggetti (istituzioni pubbliche, gruppi organizzati e gruppi non organizzati) che contribuiscono alla realizzazione della missione istituzionale, e che perciò hanno il potere di influenzare il raggiungimento degli obiettivi del Ministero, ma anche i soggetti che hanno un'aspettativa in relazione alle attività dell'amministrazione, senza poterle tuttavia influenzare.

I criteri guida utilizzati nella individuazione degli *stakeholder* sono stati:

1) capacità di influenza;

2) grado di interesse.

Per quanto concerne la capacità di influenza, si pone l'attenzione su quanto i portatori di interesse sono in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi strategici e istituzionali del Ministero.

In particolare, i fattori considerati per la determinazione della capacità di influenza dei singoli portatori di interesse sono stati i seguenti:

- dimensione: numero di soggetti appartenenti alla categoria individuata;
- rappresentatività: capacità di essere portatori di interesse riconosciuti all'interno della collettività di riferimento;
- risorse attuali e potenziali: risorse che gli stakeholder possono mettere a disposizione per l'attuazione, da un lato, delle priorità politiche contenute nell'atto di indirizzo del Ministro e degli obiettivi strategici definiti nella Direttiva annuale, dall'altro, degli obiettivi istituzionali contenuti nelle Direttive di II e III livello;
- conoscenze e competenze specifiche: possesso di conoscenze e competenze rilevanti ai fini dell'attuazione degli obiettivi individuati nel processo di pianificazione strategica e di programmazione dell'attività istituzionale;
- collocazione strategica: collocazione nel processo di attuazione delle priorità politiche o dei servizi erogati.

In ordine al grado di interesse, sono stati individuati i soggetti sui quali impatta fortemente l'attività del Ministero, pur non avendo gli stessi un'influenza significativa sulle decisioni strategiche e operative assunte.

Nello specifico, i fattori considerati per la determinazione del grado di interesse dei soggetti coinvolti sono stati i seguenti:

- incidenza: incidenza degli obiettivi strategici/obiettivi istituzionali definiti in sede di pianificazione/programmazione sulla sfera di azione e sulle finalità perseguite

dalla categoria di portatori di interesse individuati, che si relazionano direttamente o indirettamente con il Ministero;

- iniziative di pressione: attuazione, da parte della categoria di soggetti individuati, di iniziative di pressione secondo diverse modalità (sensibilizzazione, mobilitazione, protesta, ecc.), per promuovere e tutelare i propri interessi o, comunque, per agevolare una propria partecipazione al processo decisionale.

Dopo aver predisposto l'elenco generico, è stata effettuata la seguente classificazione degli stakeholder in base alla capacità di influenza e al grado di interesse, determinando per ciascun portatore di interesse opportunamente individuato un valore (basso o alto) per i suddetti criteri.

Si è, quindi, proceduto alla seguente classificazione degli stakeholder esterni del Ministero della salute:

- *stakeholder* essenziali, cioè coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alta *capacità di influenza* e alto *grado di interesse* rispetto all'attività di riferimento e, quindi, forte capacità di intervento sulle decisioni che l'amministrazione vuole adottare, tra i quali, tra l'altro, compaiono: altre amministrazioni centrali, associazioni di categoria, associazioni sindacali, autorità competenti degli Stati membri UE, aziende di produzione e distribuzione medicinali, aziende sanitarie, Commissione europea, Conferenza Stato-Regioni, EMA, FAO, OMS, Regioni, Società scientifiche;
- stakeholder appetibili, che è opportuno coinvolgere poiché hanno *alta capacitò di influenza* ma *basso grado di interesse*. Questa categoria è rappresentata da organismi in grado di influenzare l'opinione pubblica rispetto a determinate tematiche, come i seguenti: Autorità competenti N.U., Avvocatura generale e distrettuale dello Stato, Consiglio d'Europa, Corte dei Conti, Enti previdenziali, Media, OCSE, Parlamento, Procure della Repubblica;
- *stakeholder* deboli, cioè coloro che hanno una *bassa capacità di influenza* ma *alto grado di interesse*. Questa categoria è rappresentata da soggetti che non hanno gli strumenti per poter esprimere in modo forte e omogeneo i propri interessi; questi soggetti coincidono spesso con le fasce destinatarie delle attività dell'amministrazione ed è quindi opportuno coinvolgerli nel processo di pianificazione delle stesse. Tra questi si possono elencare: associazioni portatrici di interessi diffusi, autonomie locali, cittadini, Federazioni, Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie, fornitori di beni e servizi, imprese operanti nel settore sanitario e dell'alimentazione umana e animale, operatori del settore delle importazioni, operatori sanitari e socio sanitari, ONG, strutture sanitarie private, Università degli studi.

2. Soggetti coinvolti nel processo di predisposizione del PTPCT

2.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)

Con decreto del 24 ottobre 2017, il Ministro della salute *p.t*. (di seguito, Ministro) ha nominato quale responsabile della prevenzione della corruzione, la

dott.ssa Rossana Ugenti, dirigente di I fascia appartenente al ruolo della medesima amministrazione, preposta alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario

Al fine di agevolare ulteriormente le comunicazioni da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione, in aggiunta alla casella di posta elettronica dedicata anticorruzione@sanita.it, in data 22 gennaio 2018 è stata attivata anche una specifica casella di posta certificata rpc.mds@postacert.sanita.it.

2.2 I referenti per la prevenzione

Nella riunione della Conferenza dei capi dipartimento e dei direttori generali del Ministero del 21 febbraio 2013 sono stati individuati quali referenti del RPC (di seguito denominati "referenti per la prevenzione") i dirigenti degli Uffici primi degli uffici dirigenziali di livello generale (attualmente Segretariato generale e 12 Direzioni generali) e degli uffici centrali di coordinamento delle strutture periferiche e territoriali.

A detti referenti è stato attribuito il compito di garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione della corruzione.

Il d.m. 8 aprile 2015,nell'individuare i nuovi uffici dirigenziali di livello non generale, ha espressamente attribuito agli Uffici primi delle suddette strutture di livello generale il coordinamento delle attività delle stesse in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità.

I dirigenti, degli Uffici primi della DGPREV e della DGSAF continueranno, comunque, ad essere coadiuvati, nella funzione dei referenti per la prevenzione, rispettivamente dal direttore dell'Ufficio 3 della DGPREV, cui compete il coordinamento tecnico degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) e dal dirigente dell'Ufficio 8 della DGSAF, cui spetta il coordinamento tecnico degli Uffici veterinari periferici (UVAC e UVAC-PIF).

Per gli uffici di diretta collaborazione, il Capo di Gabinetto ha individuato quale referente per la prevenzione un dirigente in servizio presso il medesimo Ufficio di Gabinetto.

2.3 I dirigenti

Con nota del 26 febbraio 2013, indirizzata ai titolari degli uffici generali, il RPC – nel sintetizzare le principali disposizioni dettate dalla legge n.190 del 2012, con particolare riferimento alla predisposizione e alla verifica dell'efficace attuazione del PTPC – ha segnalato agli stessi i loro specifici compiti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione ai sensi dell'art. 16, commi da *1-bis* a *1-quater*, del d.lgs. n.165 del 2001, e successive modificazioni, evidenziando, sulla base della circolare n.1 del 2013 del DFP, che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata del RPC e dei singoli responsabili degli uffici.

Questi ultimi, unitamente al personale addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione, sono stati coinvolti nella rilevazione dei processi afferenti alle attività a più elevato rischio di corruzione indicate nel PTPC 2013 – 2016 e alla conseguente valutazione del medesimo rischio.

In considerazione anche dell'esperienza maturata nella suddetta rilevazione e nella gestione dei rischi di corruzione già individuati, i dirigenti degli uffici e i loro collaboratori sono stati impegnati nella mappatura generalizzata dei processi di competenza del Ministero, nella valutazione dei relativi rischi potenziali, nonché nell'identificazione delle ulteriori aree a più elevato rischio di corruzione. Gli stessi sono stati direttamente coinvolti, nell'anno 2017, nella definizione di misure di contrasto concrete e sostenibili dal punto di vista organizzativo con riferimento alle aree di attività a maggior rischio di corruzione, e successivamente saranno coinvolti nell'attuazione delle medesime.

3. *Mappatura generalizzata dei processi afferenti alle aree di attività di pertinenza del Ministero della salute*

Nell'anno 2016, in analogia alla precedente mappatura effettuata nel 2013, si è proceduto al censimento di tutti i processi di pertinenza del Ministero, mediante una scheda, compilata a cura dell'ufficio competente – secondo il d.m. 8 aprile 2015 – a gestire la fase conclusiva, con le conseguenti indicazioni:

- ufficio di livello dirigenziale competente;
- ufficio deputato a gestire il processo ai sensi del citato decreto ministeriale;
- denominazione del processo (descrizione sintetica della tipologia del processo);
- codice identificativo del processo, composto dall'acronimo dell'ufficio generale seguito dal numero arabo dell'ufficio di livello non generale competente ai sensi del d.m. 8 aprile 2015, dalla lettera P (Processo) e da un numero progressivo; nel caso in cui il processo fosse già stato censito nella pregressa rilevazione sarà indicato anche il precedente codice di identificazione;
- altre strutture, interne e/o esterne al Ministero, eventualmente coinvolte nel processo;
- area di attività cui afferisce il processo.

La ricognizione ha riguardato sia i processi già precedentemente mappati relativi alle aree di cui al punto 3.1 (c.d. "aree obbligatorie", d'ora in poi ricomprese nelle "aree generali") sia i processi afferenti alle ulteriori "aree generali" concernenti attività svolte in gran parte dalle amministrazioni, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, e alle "aree specifiche" di peculiare pertinenza del Ministero.

Sulla base delle tipologie di attribuzioni del Ministero il RPC ha elaborato il seguente elenco delle aree di attività:

AREE GENERALI

A. acquisizione e progressione del personale;
B. affidamento di lavori, servizi e forniture (ovvero "contratti pubblici");
C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
E. ispezione, vigilanza e controllo;
F. gestione delle risorse umane;
G. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
H. incarichi e nomine;
I. affari legali e contenzioso;

AREE SPECIFICHE

J. indirizzo e coordinamento;
K. regolazione in ambito sanitario;
L. prevenzione sanitaria, promozione e tutela della salute umana;
M. assistenza sanitaria;
N. profilassi internazionale;
O. programmazione sanitaria e pianificazione in ambito sanitario;
P. monitoraggio, verifica e analisi in ambito sanitario;
Q. individuazione dei fabbisogni del SSN;
R. rapporti con organismi pubblici e privati, nazionali, sovranazionali e internazionali competenti o operanti nel settore sanitario;
S. gestione delle emergenze sanitarie e delle situazioni di crisi;
T. promozione della ricerca e gestione dei fondi di ricerca in sanità;
U. promozione, sviluppo e sostegno di attività rilevanti in ambito sanitario;
V. consulenza medico - legale;
W. tutela della salute e del benessere degli animali;
X. statistica in materia sanitaria;
Y. segreteria e supporto al funzionamento di organi collegiali;
Z. informazione e comunicazione istituzionale in ambito sanitario.

La ricognizione è stata coordinata dal RPC con la collaborazione dei referenti per la prevenzione.

In conformità a quanto previsto dal citato Aggiornamento 2015 del PNA (Parte speciale – approfondimenti, I – Area di rischio contratti pubblici, paragrafi 3 e 4), per quanto riguarda l'area di rischio B ("contratti pubblici"), i sistemi di affidamento sono stati scomposti nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e, infine, rendicontazione del contratto. Nell'ambito di ciascuna delle predette fasi sono stati, quindi, enucleati e mappati gli specifici processi.

Si allega l'elenco dei processi censiti, distinti per area e Ufficio generale di competenza, ivi inclusi gli Uffici di diretta collaborazione (All. n. 1).

4. La valutazione del rischio

Il PNA 2013 precisa che per "rischio" deve intendersi l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento, definendo quest'ultimo come "*il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente*".

Come rilevato nell'Aggiornamento 2015 del PNA, occorre, quindi, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

4.1 Identificazione, analisi e ponderazione del rischio dei processi afferenti a tutte le aree di attività di pertinenza del Ministero della salute.

Il PTPC 2016 – 2018 prevedeva, per l'anno 2016, non solo la ricognizione di tutti i processi gestiti dagli uffici del Dicastero, distinti per aree di attività, ma, successivamente, anche l'individuazione e ponderazione del rischio di corruzione inerente a ciascuno di essi con l'utilizzo di una apposita scheda informatizzata.

La fase di ricognizione generalizzata ha però richiesto tempi notevolmente più lunghi di quelli ipotizzati nel predetto Piano, in quanto si è resa necessaria una reiterata interazione tra il RPC, i referenti per la prevenzione e i dirigenti responsabili per assicurare un adeguato livello di uniformità e coerenza alla rilevazione dell'elevato numero di processi gestiti dalle strutture ministeriali (oltre 2600, alcuni dei quali identici ma curati da uffici diversi e, quindi, con differente impatto) (cfr. allegato 1 PTPCT 2017-2019).

Pertanto, nel corso dell'anno 2017 si è svolta l'attività di individuazione e ponderazione dei rischi inerenti ai processi censiti, avviata dal RPC con la diramazione, agli uffici competenti a gestire la fase conclusiva dei medesimi, di una scheda di rilevazione. Tale scheda è supportata da un applicativo per la gestione dei dati e il calcolo del livello di rischio in base agli indici di valutazione dell'impatto e della probabilità di rischio di cui all'Allegato 5 del PNA 2013.

La predetta scheda è stata compilata dai suddetti uffici, in qualità di **RISK OWNER** – secondo le istruzioni contenute nell'applicativo medesimo e nella guida tecnica che ad esso è allegata- in riferimento a ciascun processo, con le informazioni correlate a criteri indicati nella citata scheda, concernenti la discrezionalità, la rilevanza esterna, la complessità, il valore economico e la frazionabilità del processo, i controlli e l'adeguatezza degli stessi, l'impatto organizzativo, economico, reputazionale e sull'immagine.

Contestualmente è stata effettuata dal dirigente dell'ufficio interessato, in collaborazione con il personale addetto, la descrizione del singolo processo, nelle fasi che la compongono, l'individuazione del rischio potenzialmente afferente allo stesso,

sulla base non solo della percezione dei soggetti competenti, ma anche di dati obiettivi relativi a ipotesi di corruzione e cattiva gestione, ricavabili anche da procedimenti giudiziari penali e civili, disciplinari o per responsabilità amministrativo/contabile, ricorsi amministrativi e segnalazioni ricevute.

Per l'individuazione degli eventi rischiosi relativi ai processi afferenti all'area di attività B ("contratti pubblici"), gli uffici interessati hanno utilizzato come parametro di riferimento l'approfondimento dell'Aggiornamento 2015 del PNA concernente l' area di rischio contratti pubblici.

Dalla compilazione delle schede è stato possibile:

- acquisire informazioni relative a ciascun processo;
- individuare e valutare i rischi.
-ponderare in automatico il livello di rischio.

I livelli di rischio dei singoli processi (non conoscibili dai compilatori) in fase di rilevazione, sono stati calcolati con le modalità previste dal PNA 2013 e precisate dal DFP in data 22 ottobre 2013.

La media dei livelli di rischio dei processi afferenti a ciascuna area di attività di pertinenza del Ministero ha determinato il livello di rischio della stessa, conseguentemente è stato possibile individuare le aree esposte a più elevato rischio di corruzione, in relazioni alle quali stabilire le priorità di intervento per il contrasto e neutralizzazione del rischio stesso.

Sulla base, quindi, dei descritti criteri e in osservanza di quanto stabilito nel par.4.3 del PTPCT 2017-2019 e tenuto conto di quanto evidenziato nel presente paragrafo relativamente alla revisione dei processi afferenti alla DGPROGS, le AREE a più elevato rischio, che saranno prioritariamente trattate sono:

- le **5 aree generali**, (già aree obbligatorie) :

  A acquisizione e progressione del personale

  B affidamento di lavori, servizi e forniture (ovvero "contratti pubblici")

  C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

  D provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

  E ispezione, vigilanza e controllo

- le prime **5 aree specifiche**, in base al predetto ordine:

  K regolazione in ambito sanitario

  N profilassi internazionale

  X statistica in materia sanitaria

  Q individuazione dei fabbisogni del SSN

  L prevenzione sanitaria, promozione e tutela della salute umana.

È stato, quindi, chiesto ai Direttori degli uffici competenti alla gestione dei processi afferenti alle aree individuate di formulare - in collaborazione con il personale addetto alle pertinenti attività e con il coordinamento e supporto dei referenti della prevenzione della corruzione – proposte di **misure di contrasto** al rischio individuato concrete e sostenibili dal punto di visto organizzativo.

Al riguardo, sono state predisposte delle tabelle recanti i processi di ciascuna Struttura interessata, che ogni ufficio ha compilato con le predette misure.

Per l'individuazione delle misure più adeguate, si è tenuto conto delle informazioni riportate nella descrizione dei processi e in particolare delle fasi, poiché descrivono l'ambito organizzativo in cui si inseriscono i fattori abilitanti all'evento distorsivo e in quanto strumentali all'individuazione delle modalità di comportamento che possono causare l'evento corruttivo.

Al riguardo, occorre specificare che nel corso della descritta attività, soprattutto in relazione allo svolgimento dell'analisi dei rischi in rapporto al contesto esterno ed interno, si è dovuto provvedere alla revisione di alcuni processi .

In particolare, ciò si è reso necessario a causa di sopravvenute modifiche normative, ovvero a seguito della concentrazione di funzioni derivate dal riordino del Ministero, o ancora a causa della riduzione di personale per pensionamento in assenza di nuove assunzioni. Infine, sono stati segnalati, da parte dei dirigenti preposti, errori di mappatura dei processi, inizialmente individuati dagli stessi, ma poi non confermati dai medesimi in quanto non attinenti alle attività di competenza dei rispettivi uffici, che si è provveduto a correggere. È, peraltro, emerso un errore di sistema per il calcolo dei livelli di rischio, che ha portato ad inserire l'area di rischio contrassegnata dalla lettera L nelle prime 5 aree specifiche da trattare, anziché l'area contrassegnata dalla lettera R.

Ciò nonostante, è stata mantenuta la lettera L, in considerazione del fatto che nell'ottica della progressiva estensione del trattamento dei rischi alle altre aree, tale area sarà trattata nel corso dell'anno 2018 e l'area R nell'anno 2019, non pregiudicando in alcun modo l'esito dell'attività intrapresa.

Nel corso dell'anno 2018 la DGPROGS ha rappresentato la necessità di una revisione dei processi di competenza di tutti gli uffici della Direzione medesima, quali risultanti dai documenti denominati "Mappatura dei processi" e "Registro dei rischi", allegati al PTPCT 2018-2020. A seguito di appositi *Audit* svolti dalla suddetta Direzione generale al proprio interno con i responsabili dei predetti uffici, finalizzati all'analisi e alla soluzione delle principali criticità riscontrate, la stessa Direzione ha ritenuto necessario rivedere la denominazione di alcuni processi e delle loro fasi, con conseguente nuova descrizione degli stessi, e di attualizzare la scheda di valutazione del rischio associata a ciascun processo, per tenere conto sia della nuova descrizione dei processi sia dell'applicazione delle misure di contrasto adottate.

In particolare per effetto delle modifiche, risulta quanto segue:

- I processi DGPROGS passano da 106 a **99**, come riportato nella tabella seguente

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio	N. di processi
1	34
2	11
3	6
4	8
5	9
6	7
7	9
8	15
	Totale: **99**

- Il numero totale della mappatura di tutti i processi del Ministero passa da 1.676 a **1.669**
- Il numero dei processi afferenti alle 10 aree a più elevato rischio passa da 1.238 a **1.210**

Anche altre Direzioni generali hanno preannunciato la necessità di procedere alla revisione della mappatura dei processi di competenza, tenuto conto peraltro delle modifiche normative nel frattempo intervenute. Pertanto nel corso del corrente anno si procederà alla revisione complessiva dei processi e conseguentemente alla predisposizione dei nuovi documenti relativi alla "Mappatura dei processi" e al "Registro dei rischi", da riportare in allegato al prossimo PTPCT, nel rispetto del principio del *working progress* anche in considerazione degli esiti del monitoraggio sull'implementazione del PTPCT di cui al paragrafo 6.

5. Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo

Le misure per neutralizzare o ridurre il rischio si distinguono in *obbligatorie* e *ulteriori*, che, comunque, divengono obbligatorie se previste nel PTPCT.

Con riguardo alle prime occorre individuare i termini entro i quali devono essere implementate; in relazione alle seconde, devono essere verificati l'impatto sull'organizzazione e la disponibilità delle risorse necessarie per l'applicazione.

5.1 Misure obbligatorie

Le misure *obbligatorie*, riportate di seguito, sono previste dalla legge e devono essere necessariamente attuate nell'amministrazione.

5.1.1 Codice di comportamento

L'articolo 54 del decreto legislativo n.165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della l. n. 190/2012, prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

In attuazione della citata disposizione, con d.P.R. 16 aprile 2013, n.62, è stato emanato il regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di seguito, Codice).

Detto Codice è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero alla sezione "Amministrazione trasparente", sulla *intranet* ministeriale e trasmesso a tutti i dipendenti per posta elettronica.

Gli uffici dirigenziali generali provvedono, nell'ambito di rispettiva competenza, a trasmettere per posta elettronica il Codice ai titolari di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione.

Copia del Codice deve essere consegnata all'atto della sottoscrizione di contratti di lavoro o di conferimento di incarichi.

L'art. 2 del suddetto Codice, dopo aver precisato, al comma 1, che esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro contrattualmente disciplinato, prevede, al comma 3, che le medesime amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal medesimo a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Ai fini di tale estensione dell'ambito di applicazione, il comma da ultimo citato dispone che negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscano apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi del codice stesso.

In ottemperanza alla menzionata disposizione, gli uffici del Ministero competenti ad adottare i suddetti atti e a stipulare i contratti di cui trattasi devono inserire negli stessi la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni, servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo espressamente la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici.

I suddetti adempimenti riguardano anche il Codice di comportamento che deve essere adottato dal Ministero ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. n.165 del 2001, al fine di integrare e specificare le previsioni del citato d.P.R. n.62 del 2013.

Atteso che tale codice c.d. settoriale costituisce una misura di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato, la redazione della bozza di Codice dell'amministrazione è stata realizzata a cura del RPC. Nel corso dell'elaborazione del Codice, si sono svolti appositi incontri del RPC con l'Ufficio di gabinetto, l'Ufficio legislativo e con la Direzione del personale, organizzazione e bilancio competente in materia di procedimenti disciplinari, al fine di concordare la versione definitiva del testo.

Lo schema di Codice è stato sottoposto a procedura aperta di consultazione coinvolgendo le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. Lo schema è stato, altresì, pubblicato sul sito istituzionale con avviso pubblico e invito a far pervenire mediante il modello ad hoc predisposto eventuali osservazioni o proposte di modifica. In considerazione di osservazioni avanzate da alcune OO.SS., la bozza è stata parzialmente riformulata, previo confronto tra RPC e le medesime organizzazioni. L'OIV, al quale è stato trasmesso lo schema per il prescritto parere, ha formulato osservazioni, in considerazione delle quali il testo è stato parzialmente modificato e integrato e ritrasmesso al suddetto Organismo per il parere definitivo.

Acquisito l'avviso positivo dell'OIV, il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute è stato adottato con d.m. 6 aprile 2015, debitamente registrato alla Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Nell'integrazione e specificazione delle regole del Codice, il Codice del Ministero, ai fini del collegamento con il PTPC, tra l'altro prevede:

- l'obbligo dei dipendenti di collaborare all'adozione delle misure di prevenzione individuate nel PTPC nonché alla comunicazione di informazioni al RPC;
- l'obbligo dei dipendenti di assicurare la comunicazione tempestiva e completa dei dati, delle informazioni e degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza.

Si è proceduto all'integrazione del modulo unico componenti organismi collegiali (Allegato 1), anche al fine di tradurre in azioni concrete le indicazioni fornite dall'ANAC con la Delibera numero 321 del 28 marzo 2018.

L'amministrazione ha, inoltre, avviato le attività per la costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione del Codice di comportamento.

Per rendere facilmente accessibile la normativa in materia, è stata creata nella intranet del Ministero un'apposita sezione denominata " Codici di comportamento" in cui sono stati pubblicati il d.P.R. n. 62 del 2013, il Codice di comportamento del Ministero e la relativa relazione illustrativa.

5.1.2 Rotazione del personale

L' art. 2 della legge n.190 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure per neutralizzare o ridurre il rischio che si distinguono in *obbligatorie*, che sono individuate dalla legge e che devono essere necessariamente attuate al comma 5, lett. *b*), che le pubbliche amministrazioni centrali prevedono la rotazione di dirigenti e funzionari nei settori particolarmente esposti a corruzione nonché, al comma 10, lett. *b*), che il RPC provveda alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

L'attenzione prestata dal legislatore alla misura della rotazione del personale addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione è motivata dalla considerazione che l'alternanza tra dipendenti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che si consolidino relazioni particolari tra amministratori e utenti o destinatari dell'azione amministrativa, che possano dare origine a trattamenti privilegiati e ad aspettativa di risposte illecite.

Ai fini dell'applicazione della misura in esame si deve tenere conto del recente riordino dell'Amministrazione, in conseguenza dell'adozione del citato d.P.C.M. n. 59 del 2014. In occasione dell'attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, che prevede 13 incarichi dirigenziali di livello generale, 11 dirigenti sono stati preposti a Uffici generali con competenze totalmente (9) o parzialmente (2) diverse dalle funzioni precedentemente esercitate.

Come già evidenziato, il menzionato regolamento prevede 111 posti di funzione di dirigente di seconda fascia, a fronte dei 157 contemplati nella precedente dotazione organica del Ministero. Pertanto, l'applicazione del decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione dei nuovi uffici di livello dirigenziale non generale ha prodotto una concentrazione delle funzioni e una riorganizzazione delle competenze che modificano notevolmente la precedente ripartizione delle attribuzioni relative alla gestione delle attività a rischio nonché del personale addetto, con conseguente incidenza sull'applicazione dell'indice di valutazione dell'impatto organizzativo di cui al richiamato Allegato 5 al PNA.

In considerazione di quanto evidenziato, la Conferenza dei titolari di uffici di livello dirigenziale generale, in data 21 maggio 2014, aveva fissato la soglia di rischio dei processi rilevati oltre la quale risulta opportuno applicare la citata misura al livello di rischio 5 (cinque), pari al valore massimo considerato nei singoli indici di valutazione del rischio di cui all'Allegato 5 al PNA, e aveva deliberato che la rotazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale trova applicazione esclusivamente in assenza di fattori organizzativi ostativi correlati anche alla peculiarità delle funzioni attribuite al Ministero e alla conseguente esigenza di avvalersi di personale in possesso di specifiche professionalità, nonché allo specifico ordinamento degli uffici periferici.

5.1.2.1 *Rotazione dei dirigenti*

Ai fini dell'identificazione, sotto il profilo oggettivo, degli incarichi di funzione dirigenziale cui applicare la misura della rotazione, in considerazione del tipo e del livello dei medesimi nonché degli esiti dell'attività di individuazione, analisi e ponderazione del rischio di corruzione, risulta ragionevole:

A) escludere dall'applicazione della misura della rotazione gli incarichi di direzione di struttura dirigenziale di primo livello individuati dall'art.19, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 (nell'attuale organizzazione ministeriale, l'incarico di segretario generale) in quanto costituiscono posizioni apicali (non corrispondenti a funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico, che comportano l'esercizio di compiti di gestione), del cui supporto l'organo di governo si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico amministrativo (come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.304 del 2010) e rispetto alle quali, in virtù di siffatte primarie funzioni, la Corte costituzionale (sentenza n.233 del 2006) ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo di *spoils system* previsto dall'art.19, comma 8, d.lgs. n. 165/2001 cit.(che dispone la cessazione di tali incarichi dirigenziali quale effetto automatico del mutamento di governo);

B) applicare la misura della rotazione, in assenza di fattori organizzativi ostativi debitamente esternati:

B.1) agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali articolati in uffici di livello dirigenziale non generale preposti, in misura superiore a un terzo del numero complessivo, allo svolgimento di processi con livello di rischio superiore alla soglia individuata*;*

B.2) agli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale non generale nonché di unità organizzative la cui titolarità è attribuita a dirigenti delle professionalità sanitarie, competenti, ciascuno, a gestire due o più processi con livello di rischio superiore alla soglia individuata.

La misura della rotazione è applicata alla scadenza dell'incarico rivestito dal dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal medesimo.

La durata degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale deve essere fissata in misura tale da contemperare la concreta efficacia della misura di prevenzione in esame con le esigenze funzionali connesse anche alla necessità di avvalersi di specifiche professionalità, ferma restando la necessità di non pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa.

In considerazione di tale esigenza, è fatta salva la possibilità per l'amministrazione di rinnovare, una sola volta, l'incarico dirigenziale soggetto a rotazione, con decisione adeguatamente motivata.

Gli indicati criteri per l'attuazione della misura della rotazione non trovano applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-*quater*, del d.lgs. n.165 del 2001, che attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il compito di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Al riguardo, il PNA ha precisato che per il personale dirigenziale l'amministrazione procede alla revoca dell'incarico in essere e al passaggio ad altro incarico, fatta salva la possibilità di adottare la sospensione del rapporto ai sensi dell'art. 55-*ter*, comma 1, del citato decreto legislativo.

Nella fattispecie, risulta opportuno individuare l'incarico di nuova assegnazione prioritariamente tra quelli che non comportano la gestione di risorse finanziarie o di attività afferenti alle aree di rischio definite nel presente PTPC.

Per quanto sopra illustrato e ai fini dell'attuazione della misura di prevenzione di cui trattasi, successivamente all'adozione del decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale, la DGPOB, d'intesa con il RPC, ha proceduto alla comparazione dei preesistenti uffici di seconda fascia con quelli previsti nel nuovo assetto organizzativo del Ministero e, sulla base dei risultati di tale comparazione ha individuato gli incarichi soggetti all'alternanza dei titolari, dandone informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

In occasione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale previsti dal DM 8 aprile 2015, 45 dirigenti di II fascia (a fronte di 101 funzioni di direzione) sono stati preposti, a decorrere dal 1° marzo 2016, a uffici con competenze diverse da quelle precedentemente esercitate dai titolari. Il processo di rotazione ha interessato anche tutti gli uffici soggetti a rotazione in base ai criteri previsti nel PTPC, fatta eccezione per un ufficio in relazione al quale il competente Direttore generale ha dettagliatamente rappresentato fattori ostativi all'avvicendamento.

La Conferenza permanente dei direttori generali ha previsto l'affiancamento del dirigente neo-incaricato e del dirigente uscente, allo scopo di far acquisire al primo, le conoscenze e la perizia necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni.

5.1.2.2 *Rotazione del personale non dirigenziale*

Ai fini dell'applicazione della rotazione dei funzionari nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevista dall'art. 1, comma 5, lett. *b*), della legge n. 190 del 2012 cit., e della verifica della rotazione degli incarichi negli uffici operanti nei predetti settori, alla quale il RPC deve procedere d'intesa con il dirigente competente, ai sensi del comma 10, lett. *b*), del medesimo articolo, risulta ragionevole e coerente con tali disposizioni e con il PNA 2013 (che in proposito fa riferimento al personale con funzioni di responsabilità) e il PNA 2016 (che, con riguardo alla rotazione c.d. "funzionale", ossia con una organizzazione basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidate, fa riferimento, tra l'altro, ai responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie) individuare, quali destinatari della misura di prevenzione in esame, i dipendenti del Ministero appartenenti all'area funzionale apicale, addetti all'istruzione di processi con livello di rischio superiore alla soglia individuata e, prioritariamente, i responsabili dei corrispondenti procedimenti nonché i titolari di posizioni organizzative correlate alla gestione dei predetti processi.

Risulta altresì ragionevole fissare la durata di permanenza del personale non dirigenziale nei settori interessati alla rotazione – al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 16, comma 1, lett. l-*quater,* d.lgs. n. 165 del 2001, che in quanto applicabile al "personale" deve intendersi riferibile sia al personale dirigenziale sia al personale non dirigenziale, come precisato nel PNA 2016 - in 5 anni (limite temporale massimo suggerito dal PNA 2013) in considerazione sia del progressivo e sensibile decremento della dotazione organica del Ministero in attuazione della normativa in materia di riduzione della spesa pubblica, sia dell'effetto di temporaneo rallentamento che

consegue all'avvicendamento del personale a causa del tempo necessario ai dipendenti subentrati per acquisire adeguata esperienza nello svolgimento dei successivi compiti.

Per limitare detto effetto, peraltro, il programma di rotazione deve essere modulato in modo tale da evitare la contemporanea sostituzione di personale dirigente e non dirigenziale e da consentire l'affiancamento del personale subentrante a quello uscente, affinché il primo acquisisca le conoscenze e, per quanto possibile, la perizia utili all'esercizio delle nuove competenze.

A tal fine è opportuno realizzare l'alternanza – ove possibile – prioritariamente tra dipendenti in servizio presso il medesimo ufficio dirigenziale di livello non generale oppure, in subordine, presso lo stesso ufficio dirigenziale generale o, comunque, presso strutture aventi la medesima sede.

Infine, la programmazione deve possibilmente considerare i tempi necessari per organizzare e realizzare, anche con l'impiego di formatori interni all'amministrazione, percorsi formativi finalizzati a far acquisire conoscenze e competenze nelle materie e nei settori relativi alle aree di rischio.

La DGPOB ha già proceduto – antecedentemente alla piena attuazione ministeriale della nuova organizzazione - a completare la ricognizione, in collaborazione con i dirigenti competenti, del personale addetto ai processi con livello di rischio superiore alla soglia individuata e della durata di permanenza dello stesso nel correlato settore e aveva elaborato un documento recante criteri e modalità di attuazione della rotazione del personale appartenente all'area funzionale apicale addetto ai predetti processi, in considerazione delle risultanze della rilevazione effettuate nel 2013.

In relazione all'individuazione e ponderazione dei rischi di tutti i processi di competenza del Ministero, la DGPOB procederà nel 2018 ad una nuova ricognizione del personale non dirigente appartenente all'area funzionale apicale, addetta all'istruzione di processi con livello di rischio risultato superiore alla soglia individuata, tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo del Dicastero.

5.1.3 Astensione in caso di conflitto di interessi

L'art. 6-*bis* della legge n.241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n.190 del 2012, stabilisce che "*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazione tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale.*"

Tale norma integra le disposizioni di cui all'art. 6 del Codice, a tenore del quale il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere "interessi propri", ovvero di suoi parenti entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia

amministratore o gerente o dirigente. Sull'astensione decide il responsabile dell'Ufficio di appartenenza.

Dopo aver tipizzato le relazioni sintomatiche di un possibile conflitto di interessi, l'articolo appena citato, con una clausola di carattere generale, impone al dipendente di astenersi in tutti gli altri casi in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Avendo la menzionata norma del Codice attribuito la decisione sull'astensione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, il PNA ha precisato che la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Le richiamate disposizioni e indicazioni sono specificate nel Codice di comportamento del Ministero che, come già esposto dovrà essere integrato con specifiche disposizioni concernenti i componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero.

E' istituito presso l'ufficio 1di ciascun ufficio dirigenziale generale un registro delle astensioni, in cui vengono annotate – a seguito delle informazioni fornite tempestivamente dal dirigente competente – il nominativo del dipendente che ha segnalato il conflitto di interessi, l'ufficio di appartenenza e le motivazioni dell'astensione dello stesso nonché l'atto e gli atti rispetto ai quali è intervenuta l'astensione.

5.1.4 Svolgimento di incarichi d'ufficio o attività e incarichi extra-istituzionali

L'art.53, comma 3-*bi*s, d.lgs. n.165 del 2001, aggiunto dall'art.1, co. 42, lett. *a*), l. n. 190 del 2012, prevede che, con regolamenti governativi di delegificazione, emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministeri interessati, siano individuati, con criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il successivo comma 5, stabilisce, altresì, che "i*n ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengono conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente"*.

In considerazione della disposizione da ultimo citata, è stato istituito un gruppo di lavoro composto da un rappresentante di ciascun ufficio generale, che, con la

supervisione del RPC, ha prodotto un documento, sottoposto alle valutazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero tramite l'ex UGROB, contenente una proposta di individuazione, in relazione alle diverse qualifiche e ruolo professionali, degli incarichi vietati ai dipendenti del Ministero e degli enti da esso vigilati. Tale proposta è stata trasfusa dal medesimo Ufficio legislativo in uno schema di regolamento governativo inoltrato al Dipartimento della funzione pubblica.

Il medesimo gruppo di lavoro ha formulato all'*ex* UGROB, una proposta di disciplina interna della procedura di conferimento e designazione del personale del Ministero per lo svolgimento di incarichi istituzionali esterni nonché di individuazione dei criteri generali di autorizzazione all'esercizio di incarichi provenienti da soggetti diversi dal Ministero

Tenendo conto dei risultati dei lavori del suddetto gruppo, la DGPOB ha predisposto uno schema di provvedimento recante criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi.

In data 10 aprile 2015, è stato adottato dal Ministro della salute l'atto datoriale concernente criteri e modalità di conferimento e autorizzazione degli incarichi istituzionali ed extra istituzionali al personale del Ministero.

5.1.5 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ha dettato nuove norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012.

Il provvedimento introduce alcune ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice, degli incarichi dirigenziali interni e degli incarichi dirigenziali esterni. L'incompatibilità consiste nell'obbligo per il destinatario dell'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico o lo svolgimento di attività con questo incompatibili.

L'inconferibilità consiste, invece, in una preclusione, permanente o temporanea, all'attribuzione dell'incarico a un determinato soggetto.

Con riguardo al nuovo regime delle incompatibilità, ferme rimanendo le ipotesi già normativamente previste di collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente pubblico, per quanto di particolare interesse del Ministero:

- gli incarichi amministrativi di vertice (segretario generale o direttore generale) conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione, e gli altri incarichi dirigenziali non generali comunque denominati, che comportino poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dal Ministero, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche presso tali enti (presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente) nonché con lo svolgimento in proprio di un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Ministero stesso;

- gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi di direttore di ufficio e gli incarichi di funzione dirigenziale presso gli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti di ruolo del Ministero o del ruolo di altre amministrazioni pubbliche (incarichi dirigenziali interni) o a soggetti non muniti di qualifica dirigenziale o comunque non dipendenti da pubbliche amministrazioni (incarichi dirigenziali esterni) sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro, di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge n. 400 del 1988 o di Parlamentare;

Lo svolgimento dell'incarico in una situazione di incompatibilità comporta la decadenza dallo stesso e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Relativamente, poi, alle cause di inconferibilità degli incarichi è anzitutto previsto che a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione), non possono essere conferiti incarichi amministrativi di vertice (segretario generale o direttore generale) o incarichi dirigenziali interni o esterni (direzione di ufficio di livello dirigenziale non generale e incarichi di funzione dirigenziale presso gli uffici di diretta collaborazione). A tali fini la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata alla sentenza di condanna.

Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, l'inconferibilità ha carattere *permanente* in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici, di risoluzione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o di cessazione del rapporto di lavoro autonomo; ha la durata dell'interdizione dai pubblici uffici se questa è *temporanea*; negli altri casi l'inconferibilità ha una *durata di 5 anni*.

Ove la condanna riguardi uno degli altri reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità ha carattere *permanente* in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici, di risoluzione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o di cessazione del rapporto di lavoro autonomo; ha la durata dell'interdizione dai pubblici uffici se questa è *temporanea*; negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al *doppio della pena inflitta* e comunque non superiore a 5 anni.

Nei casi di inconferibilità non conseguente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, al dirigente di ruolo può essere conferito un incarico dirigenziale che non comporti esercizio delle competenze di amministrazione e gestione (ad es. incarichi di consulenza, studio e ricerca *ex* art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001). Se ciò risulta impossibile, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità.

Nell'ipotesi in cui il soggetto incaricato sia esterno all'amministrazione o, se dipendente, non rivesta la qualifica dirigenziale corrispondente all'incarico ricoperto (a es. incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001), per la durata della situazione di inconferibilità è sospeso l'incarico e l'efficacia del relativo contratto individuale di lavoro e per tale periodo non spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione

l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento.

Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Ministero ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite da questa Amministrazione è prevista l'inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali relativi all'ufficio del Ministero che esercita funzioni di regolazione o finanziamento dei suddetti enti.

In tali ipotesi il RPC del Ministero contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità e segnala i casi di possibile violazione all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 e i relativi contratti sono nulli. Il soggetto che ha conferito l'incarico dichiarato nullo è responsabile per le conseguenze economiche dell'atto e per tre mesi non può conferire ulteriori incarichi di sua competenza; il relativo potere è esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri e l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito del Ministero.

Con nota circolare del 14 giugno 2013 l'UGROB, d'intesa con il RPC, ha illustrato la nuova normativa e ha fornito le seguenti indicazioni in merito ai conseguenti adempimenti per i dirigenti preposti a uffici dirigenziali di livello generale e non ovvero titolari di funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

In conformità all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, il quale dispone che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, è stato previsto che tale dichiarazione - da formalizzare, utilizzando il modello appositamente predisposto al momento della comunicazione dell'avvio del procedimento di conferimento - in quanto condizione di efficacia dell'incarico deve essere citata nelle premesse del provvedimento di conferimento e trasmessa, in allegato allo stesso, per la fase del controllo preventivo.

In ottemperanza al comma 2 del citato articolo, il quale prescrive che i titolari di incarico presentino, annualmente, una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità, è stato previsto che tutto il personale interessato provveda a produrre tale dichiarazione con cadenza annuale, entro il *31 gennaio di ogni anno*.

E' stato, infine, segnalato che tali dichiarazioni sulle cause di inconferibilità e incompatibilità vengono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e che, ferma rimanendo ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico dirigenziale (incarico amministrativo di vertice o incarichi dirigenziali interni ed esterni) per un periodo di 5 anni.

In relazione a quanto sopra evidenziato, si reputa opportuno che la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità sia corredata dall'elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 39/2013. La dichiarazione deve specificare, con riferimento a ciascun incarico o carica, l'amministrazione o l'ente

presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

Per evitare che l'incarico possa essere conferito in presenza di situazioni di potenziale incompatibilità nonché assicurare che il controllo sia effettuato all'atto del conferimento dell'incarico e, conseguentemente, che la situazione di incompatibilità possa essere rimossa tempestivamente, la dichiarazione deve anche indicare l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità, con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli artt.9, 10, 11, 12, 13, 14 del d.lgs. n. 39/2013.

La DGPOB, in occasione dell'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale individuati con il decreto ministeriale 8 aprile 2015 ha predisposto un nuovo modello di dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità integrato con la contestuale dichiarazione di assenza incompatibilità e con l'elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti.

Come evidenziato dall'ANAC nelle "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.*" Adottate con delibera n.833 del 3 agosto 2016 detta dichiarazione non esonera l'organo conferente l'incarico dal dovere di verificare, anche mediante l'eventuale struttura di supporto, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in capo al soggetto che si intende incaricare, tenendo conto degli incarichi e cariche indicati nell'elenco o nel curriculum vitae allegati alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

Pertanto, a tale accertamento gli organi e gli uffici del Ministero devono procedere anteriormente all'adozione del provvedimento di nomina o di incarico di loro competenza.

In conformità all'indicazione fornita dall'ANAC nelle menzionate Linee guida, la DGPOB, entro 30 giorni dall'adozione del presente PTPCT, integra il modello di dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità l'elenco delle condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione ovvero con la dichiarazione di assenza delle medesime.

Per la verifica delle situazioni di incompatibilità, risulta altresì opportuno integrare il monitoraggio annuale - consistente nell'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità rese da tutti i dirigenti preposti ad uffici di livello generale e non ovvero titolari di funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione - con un controllo a campione, effettuato dalla DGPOB, sulla scorta delle informazioni pubblicate *on line* da amministrazioni pubbliche ed enti. La verifica deve riguardare annualmente una percentuale non inferiore al venti per cento dei dirigenti.

Ai fini del rispetto del divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, sancito dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, sulla cui interpretazione e applicazione il DFP ha fornito indicazioni con circolare n.6 del 4 dicembre 2014, gli uffici dirigenziali di livello generale e gli uffici equiparati che curino procedure di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n.165 del 2001, verificano

preventivamente l'assenza della suddetta condizione (collocamento in quiescenza) ostativa all'attribuzione dei medesimi incarichi.

5.1.6 Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione

L'art.53, comma 16-*ter*, d.lgs. n.165 del 2001, introdotto dalla legge n.190 del 2012, dispone che: *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Ai fini dell'applicazione della citata norma, volta a evitare che il dipendente favorisca soggetti privati per ottenere dagli stessi lavoro o incarichi rilevanti:

1. la DGPOB inserisce il suddetto divieto negli schemi di contratto di assunzione e di contratto accessivo al provvedimento di incarico dirigenziale a soggetto non appartenente ai ruoli del Ministero;
2. nei bandi di gara e negli atti preliminari agli affidamenti, gli uffici che svolgono attività negoziale prevedono espressamente, a pena di esclusione dalle relative procedure, la condizione soggettiva (requisito soggettivo) di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a *ex* dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima amministrazione nei confronti dei soggetti interessati alla procedura, nei tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego;
3. nei medesimi atti, qualora gli stessi concernano l'acquisizione di beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000 euro, è previsto che il candidato o il concorrente attesti il possesso del predetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
4. gli uffici di cui al punto 2 prevedono nei contratti l'obbligo di restituire eventuali corrispettivi percepiti, in caso di esclusione di affidamento illegittimo, per difetto del requisito soggettivo legale di cui trattasi;
5. l'ufficio che viene a conoscenza della violazione del divieto in esame informa tempestivamente la DGPOB affinché quest'ultimo intraprenda l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'ex dipendente autore della violazione.

5.1.7 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

L'art. 35-*bis* d.lgs. n.165 del 2001, introdotto dall'art.1, comma 46, l. n. 190 del 2012, pone alcune condizioni ostative alla partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma, in particolare, prevede:

"1. *Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetto pubblici e privati;

c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

Ai fini del rispetto della norma in esame, è preventivamente richiesto ai sottoelencati soggetti, da parte degli uffici appresso specificati, di rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione - ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. *aa*) del d.P.R. n.445 del 2000 -di non aver riportato condanne penali per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:

- ai soggetti cui si intende conferire l'incarico di componente o segretario di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, da parte della DGPOB;
- al personale, anche non dirigenziale, che si intende assegnare, con funzioni direttive, agli uffici di cui alla lettera b) dell'articolo di che trattasi, da parte della DGPOB ovvero – se il provvedimento è di competenza del dirigente di altro ufficio generale – da parte dell'ufficio primo della medesima struttura dirigenziale generale;
- ai soggetti con cui si intende formare commissioni per l'affidamento di commesse, da parte degli uffici competenti a costituire detti organismi collegiali. In conformità al previgente Codice degli appalti (d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.) detti soggetti rilasciano, altresì, dichiarazioni attestanti:

  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;

  b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);

  c) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);

d) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);

e) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);

f) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

g) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.

Entro 60 giorni dall'adozione del presente PTPCT, la DGPOB procede ad aggiornare il modello di dichiarazione per soggetti con cui si intende formare commissioni per l'affidamento di commesse alla luce del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le suddette dichiarazioni sostitutive sono allegate al provvedimento.

Qualora l'interessato non rendesse tale dichiarazione, si provvede ad attribuire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di diverso soggetto.

I controlli a campione per verificare l'esistenza di eventuali precedenti penali, per i suddetti reati, a carico del personale dirigenziale e non o dei soggetti destinatari degli incarichi identificati dalla norma in esame, sono effettuati, con le modalità e i criteri di cui alla nota circolare della DGPOB, prot. UGROB n. 38564 del 17 novembre 2014, mediante acquisizione dal casellario giudiziale di "certificato selettivo", concernente le sole iscrizioni di procedimenti giudiziari riferiti ai delitti di cui al capo I del titolo II del libro I del Codice Penale.

In caso di esito positivo della verifica, la DGPOB informa il RPC, che effettua la contestazione all'interessato ai fini della rimozione dell'incarico o dell'assegnazione a diverso ufficio.

5.1.8 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

L'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, ha sostituito l'art. 54-*bis* d.lgs. n.165 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190 del 2012, come segue:

"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave".

Scopo della norma è di favorire la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, fornendo ai denuncianti protezione contro possibili pregiudizi, atteso che il timore di ritorsioni potrebbe costituire un deterrente alla comunicazione di violazioni dell'integrità.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della citata legge, l'ANAC ha comunicato che predisporrà apposite linee guida per la gestione delle segnalazioni e che presso l'autorità medesima sarà istituito un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del *whistleblowing*.

Come segnalato nel PNA 2013, particolarmente utile a superare eventuali remore alla denuncia risulta un sistema informatico di segnalazione e di gestione della stessa, poiché non solo evita la necessità di recarsi fisicamente presso l'ufficio ricevente ovvero di utilizzare plichi cartacei intercettabili o servizi di posta elettronica che comunicano l'indirizzo *e–mail* di provenienza, ma può anche assicurare la copertura dell'identità del denunciante e l'inoltro della segnalazione esclusivamente a destinatari predeterminati, abilitati in base alla competenza.

Il Ministero ha già realizzato, sulla base delle indicazioni impartite a suo tempo dal RPC, un sistema informatico per l'effettuazione della segnalazione di illeciti accessibile dalla intranet aziendale, il quale, mediante crittografazione dei dati anagrafici, garantisce l'anonimato del segnalante e la riservatezza del presunto autore dell'illecito. La decrittazione dei dati è ammessa solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Per la gestione delle segnalazioni, come già previsto nel PTPC, l'Amministrazione ha creato un registro riservato sul quale sono automaticamente protocollate e archiviate le segnalazioni, accessibile esclusivamente dal RPC e da collaboratori predeterminati, oltreché dal Direttore del personale, organizzazione e bilancio, competente in materia di procedimenti disciplinari e da unità di personale appositamente individuate.

La DGSISS, nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, pubblica nella intranet del Ministero un promemoria per ricordare ai dipendenti la disponibilità, nella medesima rete aziendale, del suddetto sistema per la segnalazione di condotte illecite.

Il PNA 2016 " sottolinea la necessità che la segnalazione , ovvero la denuncia, sia " in buona fede": la segnalazione è effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione"

Fatte salve le comunicazioni che per legge o in base al PNA e al presente PTPCT devono essere effettuate, il personale incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni e i dipendenti, i collaboratori e i consulenti del Ministero nonché i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, coinvolti nel processo di gestione della denuncia, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza in merito alla segnalazione e alle informazioni attinenti alla stessa.

Ai dipendenti, collaboratori e consulenti del Ministero nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, che abbiano, in qualunque modo, appreso notizie concernenti la segnalazione, è fatto divieto di comunicare l'identità del segnalatore e di divulgare dati idonei a rivelare la stessa.

Il RPC, che riceva denuncia di discriminazione da parte del dipendente che ha segnalato un illecito e giudichi fondata tale denuncia, informa:

- il dirigente sovraordinato al dipendente autore della discriminazione, affinché il dirigente medesimo adotti le iniziative utili a porre fine alla discriminazione e agli effetti negativi della stessa;
- l'UPD affinché valuti la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Con Comunicato del Presidente ANAC del 15 gennaio 2019 , l'ANAC ha messo a disposizione la nuova piattaforma *open source*. Al riguardo verrà promossa dal RPC l'adozione di tale piattaforma da parte degli enti vigilati dal Ministero segnalando tale opportunità a tutti i Direttori Generali.

5.1.9 Formazione

L'art. 1, comma 5, lett. *b*), l. n. 190 del 2012, prevede che le amministrazioni definiscano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il PNA ha precisato che i percorsi di formazione devono essere programmati su due livelli:

- il livello generale, che è rivolto a tutto il personale e riguarda l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- il livello specifico, che è rivolto al RPC, ai referenti per la prevenzione, ai componenti dell'OIV, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio e attiene alle politiche, ai programmi e agli strumenti di prevenzione del rischio di corruzione, in relazione al ruolo esercitato da tali soggetti nell'amministrazione.

La *formazione di carattere specialistico* risulta prioritaria poiché lo sviluppo e la realizzazione di una politica di contrasto del rischio di corruzione è il risultato di un'azione osmotica e sinergica dei soggetti che operano nell'ambito del processo di prevenzione, a diverso titolo, e l'efficacia dell'apporto e dei contributi forniti dagli stessi presuppone la conoscenza e la condivisione delle tecniche e degli strumenti di prevenzione.

Pertanto, tra le iniziative da realizzare da parte dell'Amministrazione con la SNA nel periodo di riferimento, la DGPOB organizzerà la riedizione di corsi specialistici per i responsabili e i referenti per la prevenzione, di durata non inferiore a 20 ore, che tendano a fornire appropriate conoscenze in materia di rilevazione, valutazione e trattamento del rischio nonché a sviluppare le capacità di analisi e sintesi e di comunicazione e negoziazione, nei confronti degli attori del ciclo di gestione del

rischio.;, Per proseguire nel percorso di formazione di livello generale, la DGPOB programmerà anche in collaborazione con la SNA:

- per i dirigenti e i dipendenti competenti a gestire i *processi afferenti alle aree a più elevato livello di rischio*, giornate seminariali, di durata non inferiore a 6 ore, distinte per area di rischio;
- iniziative formative in materia di codice di comportamento del dipendente pubblico – obblighi e responsabilità del dipendente pubblico, da progettare anche in modalità e-learning, al fine di favorire la partecipazione anche del personale degli Uffici periferici del Ministero.

Sarà anche prevista la verifica del livello di attuazione e di efficacia dei suddetti percorsi formativi, mediante indicatori che rilevino:

- il rapporto tra ore di formazione erogate e ore previste;
- il rapporto tra numero di soggetti formati e numero di dipendenti da formare;
- il grado di soddisfazione dei partecipanti, attraverso appositi questionari compilati dagli stessi.

Nell'ottica di promuovere la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione, Il RPC ha segnalato ai referenti le iniziative formative proposte dalla SNA e pubblicate nella intranet del Ministero, nella sezione Formazione.

5.1.10 Patti di integrità negli affidamenti

I patti d'integrità e i protocolli di legalità, come precisato nel PNA, "*rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.".*

Tali complessi di regole di condotta sono finalizzati alla prevenzione del rischio di corruzione e alla promozione di comportamenti eticamente adeguati.

La DGPOB, in collaborazione con gli uffici che gestiscono procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, ha predisposto uno schema di protocollo di legalità.

I suddetti uffici utilizzeranno i protocolli di legalità per l'affidamento di commesse, inserendo negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto.

5.1.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Al fine di migliorare e implementare la strategia di prevenzione della corruzione, sono realizzate le seguenti misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità:

- l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) comunica tempestivamente ai dirigenti degli uffici interessati e al competente RPC eventuali segnalazioni di casi di "cattiva amministrazione" provenienti da cittadini, utenti o imprese;
- il RPC valuta eventuali osservazioni formulate dalle associazioni dei consumatori e utenti e dalle associazioni di categoria rappresentate negli organismi collegiali del Ministero, di cui al d.P.R. n. 44 del 2013, insediati, volte al miglioramento della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione impostata e attuata mediante il PTPC.

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali

L'art.1, comma 9, lett. *d*), l. n. 190 del 2012 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che nel PTPCT siano definite le modalità del monitoraggio del "rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti."

A tal fine, il titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9-*bis,* l. 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, trasmette al RPC copia della comunicazione annuale al Ministro concernente i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali il provvedimento non è stato ancora adottato ovvero è stato adottato in ritardo.

In occasione del monitoraggio dell'attuazione del PTPC, i referenti per la prevenzione informano il RPC in merito alle iniziative assunte dagli uffici competenti a gestire i procedimenti per i quali il provvedimento non è stato adottato ovvero è stato adottato in ritardo, al fine di assicurare la conclusione dei predetti procedimenti nei termini prescritti.

I referenti per la prevenzione comunicano, altresì, al RPC l'esito delle suddette iniziative.

5.1.13 Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni

L'art. 1, comma 9, lett. *e*), l. n.190 del 2012, e successive modifiche e integrazioni, prevede che nel PTPCT siano definite le modalità di monitoraggio dei *"rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione."*

I dirigenti degli uffici che svolgono attività contrattuale o curano i procedimenti indicati nella citata disposizione, verificano eventuali relazioni intercorrenti tra i dipendenti che curano siffatte procedure negoziali o amministrative e i suddetti soggetti, con specifico riferimento ai titolari e agli amministratori degli stessi, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Analoga dichiarazione è resa dai suindicati dirigenti.

In occasione del monitoraggio dell'attuazione del PTPC, i referenti per la prevenzione comunicano al RPC i risultati della verifica.

5.1.14 Trasparenza

La trasparenza costituisce uno dei più efficaci mezzi di prevenzione del rischio di corruzione, in quanto consente un controllo sociale sull'attività e sulle scelte dell'amministrazione pubblica e, in particolare, l'impiego delle risorse pubbliche.

Il Ministero della salute garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale www.salute.gov.it nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Nella sezione Amministrazione trasparente si dà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.

La sezione, a cui è possibile accedere da un banner presente in home page, da un link nel footer che segue tutte le pagine del portale e dal menù del canale Ministro e Ministero, rispecchia il concetto di trasparenza intesa come "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Sulle pagine della sezione trasparenza è, inoltre, attivo il sistema Rss (Really Simple Syndication), per la notifica sul proprio computer degli aggiornamenti.

Nel corso del 2019 la sezione Amministrazione trasparente verrà aggiornata e resa facilmente consultabile anche da mobile in base alle linee guida di design dell'Agid.

La sezione e tutto il portale del Ministero della salute sono progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici previsti nell'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 di attuazione della Legge n. 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e in base a quanto indicato dalle linee guida per il contenuto del Web (WCAG 1.0).

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto (per esempio .pdf e .csv) e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Tutti i documenti sono pubblicati tempestivamente, mantenuti aggiornati e restano pubblicati per un periodo di 5 anni. Tutte le pagine della sezione recano l'indicazione della data di pubblicazione della pagina e la data di aggiornamento.

Per l'esposizione sintetica dei dati, documenti e informazioni, ove possibile, sono utilizzate tabelle per favorire la possibilità di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione. In corrispondenza del contenuto di ciascun dato, documento e informazione della Sezione Amministrazione Trasparente, è indicata sia la data di aggiornamento che quella di inziale pubblicazione.

Al fine di evitare eventuali duplicazioni nel portale i suddetti documenti potranno essere sostituiti da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui

sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni.

La sezione Amministrazione trasparente non dispone di filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della stessa nel rispetto dei principi del trattamento dei dati personali e sensibili. Tutti i dati della sezione sono pertanto pubblicati nel rispetto delle misure minime di sicurezza e privacy previste dalla legge.

Per gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale il Ministero della salute pubblica i riferimenti normativi attraverso il portale Trovanormesalute, la banca dati che raccoglie tutte le leggi e decreti della G.U. in materia sanitaria, ma anche gli atti del Ministero non pubblicati in G.U. ed è realizzata in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le leggi e decreti pubblicati in G.U. sono offerti in formato vigente e aggiornato in base alle modificazioni e corrispondono esattamente alle norme pubblicate nella banca dati Guritel, su cui si basa anche il portale Normattiva.

Dal mese di maggio del 2013 è stato attivato il sistema di rilevazione degli accessi per la sezione Amministrazione trasparente (Google Analytics). Nel 2018 sono stati rilevati i seguenti dati: 64 mila visitatori unici, 79 mila sessioni, 160 mila pagine viste. Rispetto all'anno precedente c'è stato un incremento dell'8% delle visualizzazioni di pagina. I dati sono pubblicati nella sezione monitoraggio accessi del portale. Il portale dispone, inoltre, di un sistema per esprimere il gradimento di una pagina on line attraverso il voto in stelle, da una a cinque.

Come già rappresentato, il d.lgs. n.97 del 2016 – nel novellare la legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n.33 del 2013 – ha previsto l'integrazione del Piano triennale per la trasparenza con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, con la conseguenza che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (indicato con l'acronimo PTPCT) deve recare una apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Considerato che l'articolo 43 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevedendo che "di norma" la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione coincida con quella del Responsabile della trasparenza, consente comunque di conferire i due incarichi a due distinti soggetti, nei casi in cui, come precisato dalle citate Linee guida n. 1310 del 2016, l'Amministrazione presenti, ad esempio, una organizzazione particolarmente complessa ed estesa sul territorio - fattispecie che ricorre nel caso del Ministero della salute – il dott. Alberto Zamparese, dirigente dell'Ufficio 1 della DGOPB è stato nominato Responsabile per la trasparenza per questa amministrazione, al quale, in tale veste, spetterà procedere al monitoraggio semestrale, a campione, del rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Le nuove disposizioni contemplano obblighi a carico sia dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati che dei soggetti tenuti alla pubblicazione degli stessi e, conseguentemente, prevedono sanzioni nei casi di inadempimento o adempimento parziale.

In particolare, l'art. 43, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Tali obblighi devono essere adempiuti dai dirigenti del Ministero, con la collaborazione del personale dipendente non solo in conformità alle citate disposizioni legislative, ma anche alle indicazioni – che si intendono integralmente richiamate nel presente Piano – fornite dall'ANAC con la delibera n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

A fronte di detti obblighi, il legislatore ha poi previsto un sistema di controlli per far valere le connesse responsabilità.

Oltre al potere del Responsabile per la trasparenza di controllo e di segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicità (cfr. art. 43, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 33 del 2013), è stato rafforzato il potere di controllo dell'ANAC, mediante l'attribuzione di un potere ispettivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, per rendere effettivo il sistema dei controlli e delle responsabilità, ha introdotto l'obbligo per ciascuna amministrazione di indicare, nell'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Quest'ultimo, come precisato dalle Linee guida adottate dall'ANAC il 28 dicembre 2016, è un adempimento ineludibile, rappresentando un contenuto necessario di detto Piano triennale, in assenza del quale, si configurerebbe la mancata adozione del Piano stesso e la possibilità, da parte dell'ANAC, di irrogare le sanzioni previste.

Conseguentemente, sono predisposte e pubblicate in allegato al presente PTPCT, 15 tabelle (una per ciascuna struttura di livello dirigenziale generale nonché per gli Uffici di diretta collaborazione e per l'OIV - Allegati da 2 a 16) in cui, per gli obblighi di trasparenza di cui all'allegato 1 delle citate Linee guida n. 1310/2016, sono indicati i nominativi dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati (intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati); in luogo del nominativo, come peraltro suggerito dalle Linee guida, è indicato il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'amministrazione.

I nominativi e i recapiti dei dirigenti sono rinvenibili nell'organigramma del Ministero pubblicato nel sito istituzionale sotto la voce "Ministro e Ministero" nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione di livello 1 <<Organizzazione>>, sottosezioni di livello 2 <<Articolazione degli Uffici>>.

Inoltre, risulta opportuno, anche al fine di assicurare l'uniformità del sistema, fissare dei criteri in ordine all'individuazione dei soggetti dell'amministrazione tenuti a ricevere i dati, nei casi in cui i medesimi non siano in possesso della medesima amministrazione, bensì nella sfera giuridica del soggetto al quale si riferisce l'informazione, individuato quale responsabile della comunicazione con specifico riferimento per i titolari di incarichi politici, di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, ai dati relativi alla dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili, alla dichiarazione dei redditi e all'attestazione concernente le variazioni patrimoniali di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013.

Sul punto, va precisato che, secondo le specifiche linee guida dell'ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2016, tale disposizione si applica non solo ai dirigenti di I e II fascia, ma anche ai dirigenti sanitari che siano responsabili di strutture semplici, mentre sono da

ritenere esclusi dai medesimi obblighi i dirigenti sanitari che non rivestono le posizioni indicate dall'articolo 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, e che, dunque, non svolgono un incarico gestionale in senso proprio di direzione di strutture.

In proposito, è posto a carico di ciascun soggetto onerato l'obbligo di comunicare i dati direttamente al rispettivo soggetto sovraordinato: così, i dirigenti con incarico di struttura semplice dovranno comunicare i dati al dirigente del proprio ufficio dirigenziale di livello non generale, i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale e equiparati dovranno inoltrarli al proprio Direttore generale o equiparato, i Direttori generali al Segretario generale e quest'ultimo, nonché i titolari di incarichi dirigenziali equiparati a quelli di livello generale, che prestano servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, al Capo di Gabinetto.

Quanto, in particolare, agli obblighi di pubblicazione relativi ai dirigenti, previsti dall'art. 14, comma 1, lettere c) ed f), e commi 1bis e 1ter, essi sono stati sospesi con le delibere ANAC nn. 241 dell'8 marzo 2017 e comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018.

Con riguardo al curriculum vitae, ogni dirigente procede alla prima compilazione e all'aggiornamento online, seguendo la procedura indicata nell'apposita sezione "Aggiorna il tuo curriculum" della intranet ministeriale.

Nel corso del 2018, quale specifico obiettivo di trasparenza, è stato curato l'aggiornamento dei curricula di tutti i dirigenti pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

A questo proposito è importante la previsione dell'obbligo di ciascun dirigente, contenuto nella circolare DGPOB n. 16581 del 13 aprile 2017, di specificare le date di decorrenza e di conclusione degli incarichi svolti. Ciò, anche al precipuo fine di evitare situazioni ingeneranti conflitti di interesse. Inoltre, il competente Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio adotterà specifiche misure di trasparenza su dichiarazioni di conflitti di interessi e sulle modalità di conferimento degli incarichi, ivi comprese le partecipazioni ai tavoli di lavoro.

Si rappresenta che responsabile della trasmissione dei dati relativi ai rilievi della Corte dei conti è il dirigente dell'Ufficio dirigenziale di livello non generale che ha istruito il provvedimento oggetto delle osservazioni.

Ciò premesso, si individua quale responsabile della pubblicazione dei dati e informazioni previsti dalla vigente normativa il dirigente dell'Ufficio "Portale internet" della DGCOREI.

In relazione all'espressa previsione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, relativa alla promozione di maggiori livelli di trasparenza e alla luce dell'esigenza di "individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge", esigenza cui deve rispondere il PTPCT ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. f, della legge n. 190 del 2017, la Direzione generale della prevenzione sanitaria e la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari dovranno prevedere l'obiettivo di pubblicare, entro il primo semestre di ogni anno, le relazioni sulle attività espletate dagli uffici periferici dipendenti dalle stesse, che svolgono preminentemente compiti afferenti all'area a più elevato rischio di corruzione , definito di "ispezione, vigilanza e controllo".

Pertanto, i Direttori generali competenti assegneranno all' Ufficio 3 Direzione generale della prevenzione e all'Ufficio 8 Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, con la direttiva di II livello, l'obiettivo concernente l'obbligo di

trasmettere tali relazioni per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Inoltre, nella circolare annuale in materia di processo di misurazione e valutazione della performance, sarà prevista l'assegnazione a tutti i dirigenti di un obiettivo individuale sugli adempimenti previsti in materia di trasparenza, individuato dal Responsabile per la trasparenza, che ne indicherà l'indicatore, il target e il peso.

Altra rilevante innovazione introdotta dalla recente normativa in materia di trasparenza è quella relativa all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, da intendersi quale diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Tale tipologia di accesso, definito "civico generalizzato" – si differenzia sia da quello c.d. "documentale", di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., sia da quello civico semplice, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, si esplica in relazione ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

In proposito, sono state fornite, ad integrazione di quanto raccomandato nelle linee guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016, nuove indicazioni dal Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'ANAC, a mezzo della circolare n. 2 del 30 maggio 2017. Il Ministero della salute ha, quindi, provveduto a diramare apposita circolare, prot. SEGGEN n. 1963 del 1° giugno 2018, recante disciplina interna concernente l'accesso documentale, l'accesso civico generalizzato e l'accesso civico semplice, proprio al fine di fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, nonché di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore.

In base alla normativa vigente, quindi, si rappresenta che:

- competenti a ricevere le istanze sono l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti e l'ufficio relazioni con il pubblico. Gli uffici riceventi, ove non coincidano con l'ufficio competente a decidere, trasmettono tempestivamente l'istanza a quest'ultimo. Contestualmente, va trasmessa l'informativa in merito all'istanza all'ufficio di Gabinetto, per consentire al medesimo di riservarsi eventualmente la trattazione di domande relative a documenti, dati e informazioni rilevanti anche ai fini delle funzioni di indirizzo politico;
- l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti è tenuto a fornire riscontro anche nel caso in cui non sia competente nella materia oggetto della richiesta;
- competente a decidere sulle istanze è l'ufficio competente nella materia cui si riferisce la richiesta (competenza ratione materiae);
- competente a decidere sulle richieste di riesame è il Responsabile per la trasparenza. Nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti detenuti dal Responsabile medesimo, competente a decidere sulla richiesta di riesame è l'ufficio sovraordinato e, in mancanza, un ufficio di livello apicale. Nell'assetto attuale del Ministero della salute, vista l'attribuzione del ruolo di Responsabile per la Trasparenza al dirigente dell'Ufficio 1 della DGPOB, il riesame delle istanze di accesso di

competenza del predetto Ufficio 1, è affidato al sovraordinato Direttore Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

Degli uffici competenti per l'accesso generalizzato, nonché delle modalità di esercizio dello stesso, deve farsi menzione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di livello 1 "Altri contenuti", sott-sezione di livello 2 "Accesso civico".

In relazione alle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con la citata circolare n. 2/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stato istituito il registro degli accessi e le relative informazioni sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nell'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di accesso civico, si dovrà tenere conto delle nuove disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a detto Regolamento (UE) 2016/679.

Una novità, parimenti introdotta dalla circolare n. 2/2017, è quella relativa all'individuazione delle unità di personale che assicurino le funzioni di "centro di competenza"(cd. "help desk"), al fine di offrire supporto agli uffici anche attraverso la segnalazione di precedenti casi analoghi, per consentire uniformità delle risposte dell'amministrazione.

Le predette unità di personale sono individuate, ratione materiae, nel team del Responsabile per la trasparenza, il quale agisce da interfaccia tra l'amministrazione e il Dipartimento della Funzione pubblica e l'ANAC, assicurando, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n.33/2013, la regolare attuazione dell'accesso civico. In particolare, il Responsabile per la trasparenza provvede alla divulgazione a tutti gli uffici:

- delle informazioni riguardanti gli strumenti (procedurali, organizzativi o di altro tipo) impiegati dall'amministrazione per attuare la normativa sull'accesso generalizzato;
- delle buone pratiche e delle indicazioni operative provenienti dalle autorità centrali che monitorano e orientano l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 (Dipartimento della Funzione pubblica e ANAC).

Per lo svolgimento di tale compito, il Responsabile per la trasparenza si avvale di specifiche unità di personale adeguatamente formate, individuate nell'ambito degli Uffici dell'Amministrazione, da impiegare anche trasversalmente.

5.2 *Rasa*

Nell'ambito del Ministero è stata considerata come distinta stazione appaltante ogni Direzione generale del dicastero medesimo, in quanto centro di responsabilità amministrativa nonché di costo, ed è stato individuato come responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento degli elementi identificativi delle predette stazioni il titolare della stessa direzione ovvero un dirigente designato tra quelli in servizio presso la medesima.

A seguito del comunicato del Presidente dell'ANAC, con il quale l'Autorità ha chiesto agli RPCT di verificare che si siano attivati per l'abilitazione del profilo utente di

RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013, il RPC in data 20 dicembre 2017, ha chiesto a ciascuna Struttura di livello dirigenziale generale di verificare l'esatto adempimento di quanto stabilito dall'ANAC e di fornire assicurazione in merito.

Si riporta l'elenco dei soggetti a tal fine individuati

INDIVIDUAZIONE RASA	
Direttore generale della prevenzione sanitaria	E. ADABBO
Direttore generale della programmazione sanitaria	F.P.BENVENUTO
Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale	R. UGENTI
Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	P.D'ALESSANDRO
Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	R. CAROLI
Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	S. BORRELLO
Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	F. DI GIACOMO
Direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica	S. SACCONE
Direttore generale degli organi collegiali per la tutela della salute	E. SCIABICA
Direttore generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali	L. BACCIOCCHI
Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	G. CELOTTO
Direttore generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	M. CASCIELLO

5.3 Misure ulteriori

A compimento del descritto *iter* di mappatura dei processi, individuazione, ponderazione, nonché analisi dei rischi e individuazione delle pertinenti misure di contrasto, è stato redatto il "Registro dei rischi" che costituisce parte integrante del presente Piano (All. n. 2).

Il documento reca i processi afferenti alle aree a più elevato rischio, unitamente ai relativi rischi e alle misure di contrasto ulteriori che saranno attuate sperimentalmente dagli uffici interessati nel corso dell'anno 2018 e monitorate dal RPC.

Qualora nel periodo di sperimentazione emerga che le misure individuate non siano concretamente applicabili o sostenibili, i dirigenti preposti alla gestione dei pertinenti processi formuleranno al RPC una motivata proposta alternativa.

6. Processo di monitoraggio sull'implementazione del PTPC

A decorrere dall'approvazione del presente PTPCT, *con cadenza quadrimestrale* i referenti per la prevenzione, per l'ambito di rispettiva competenza e utilizzando la scheda predisposta dal RPC, redigono una relazione sullo stato di implementazione del PTPCT medesimo, con specifico riferimento agli adempimenti gravanti sugli uffici responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio obbligatorie e

ulteriori, in relazione ai tempi prescritti, evidenziando le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

Con la medesima relazione sono comunicate le proposte correttive formulate, per ragioni obiettive, dai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello non generale, condivise dal competente direttore di ufficio dirigenziale generale.

Contestualmente, sono fornite al responsabile per la prevenzione le informazioni richieste dal presente PTPCT in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali e dei rapporti tra Ministero e soggetti esterni.

Con cadenza semestrale, il responsabile della trasparenza redige una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e la DGPOB predispone un resoconto scritto sui percorsi formativi finalizzati alla prevenzione del rischio di corruzione.

Le suddette relazioni sono trasmesse, entro 10 giorni successivi alla scadenza al RPC, all'OIV e al competente dirigente dell'ufficio dirigenziale generale.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Responsabile per la trasparenza, i referenti per la prevenzione e i dirigenti della DGPOB, in apposita riunione convocata dal RPC, forniscono allo stesso i dati aggiornati necessari per la redazione della relazione annuale sui risultati dell'attività di prevenzione svolta nel medesimo anno, in adempimento di quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

7. Collegamento con il ciclo delle *performance*

Come precisato dall'ANAC nell'Aggiornamento al PNA 2017, in considerazione delle diverse finalità e delle diverse responsabilità connesse relativamente al PTPC e agli atti di programmazione delle performance, è stato garantito il collegamento con il sistema delle performance prevedendo nella Direttiva di II livello per l'anno 2019, come sopra rappresentato, uno specifico obiettivo istituzionale volto a verificare, anche in relazione alla revisione della mappatura dei processi di cui al paragrafo 4.1 del presente Piano, la realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità.

L'obiettivo concerne l'attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal PTPC e il risultato sarà valutato sulla base del rapporto tra adempimenti effettuati nei termini previsti e adempimenti da porre in essere .

I risultati conseguiti in relazione a tale obiettivo saranno valutati ai fini della *performance* individuale per la corresponsione dell'indennità di risultato.

8. Aggiornamento del PTPCT

L'art. 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, prevede che il PTPCT sia adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'aggiornamento annuale del Piano, con la medesima procedura seguita per la prima adozione, è effettuato in considerazione dei seguenti fattori:

- emersione di rischi non identificati in sede di elaborazione del PTPC e individuazione di ulteriori aree a più elevato rischio; esiti della verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati nel PTPC, con riferimento alla realizzazione degli adempimenti prescritti nei termini previsti e, in particolare, alla implementazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione;
- valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi;
- normative sopravvenute che prevedono ulteriori adempimenti o che modificano le finalità istituzionali del Ministero;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA e negli aggiornamenti dello stesso.

Il RPC, dopo la pubblicazione del presente Piano, provvederà a richiedere eventuali considerazioni alle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative e a darne informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Ministero.

Eventuali contributi, da fornire entro 15 giorni dalla pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale del Ministero della salute, saranno presi in considerazione per eventuali modifiche o integrazioni al medesimo PTPCT.

(Codice interno: 399134)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2019, n. 26

Interventi regionali in materia di donazioni in sanità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore di Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), Aziende ospedaliere (AO), Aziende ospedaliero-universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto (IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.
2. La presente legge è, inoltre, finalizzata a garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale delle donazioni a favore degli enti previsti dal comma 1.
3. La presente disciplina, in coerenza con la programmazione regionale, tiene conto delle necessità dell'ente e della congruità dell'oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantisce, nel contempo, la massima trasparenza della procedura.
4. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, valorizza le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità.

Art. 2
Principi generali.

1. Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti di cui all'articolo 1.
2. Le proposte di donazione sono valutate tenuto conto del loro valore strategico e dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3. Per garantire le finalità di cui all'articolo 1, le donazioni hanno come beneficiario l'ente e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo si articola.

Art. 3
Procedimento in materia di donazioni.

1. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, previo parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, pubblicano nei propri siti web un elenco dei beni, coerente con le finalità della presente legge, redatto sentito il Collegio di direzione dell'ente e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Il procedimento per la donazione inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica all'ente l'intenzione di effettuare una donazione specificandone motivazioni e finalità.
3. L'ente verifica in via prioritaria che:
a) la finalità della donazione rientri nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l'ente;
c) la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente;
d) sussista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari all'utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature;
e) la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l'ente donatario.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a) del comma 3, così come nel caso di esito positivo delle

legale.

Art. 4
Disposizioni in materia di donazioni di beni.

1. Qualora la donazione abbia per oggetto beni mobili e mobili registrati, per l'acquisto dei quali è previsto, dalle vigenti disposizioni regionali, il parere della CRITE, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione della CRITE, ove si tratti di beni non inclusi nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. La CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Nel caso di donazione di beni mobili inclusi nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3, a prescindere dal valore, e di quelli per l'acquisto dei quali non è richiesto il parere della CRITE, il rappresentante legale dell'ente provvede all'accettazione, previa verifica sia in ordine a quanto previsto dall'articolo 3 sia in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio dell'ente, quali quelli connessi all'utilizzo del bene, alla manutenzione, ad eventuali interventi richiesti per la collocazione del bene.
3. Nel caso di donazione di beni immobili, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione delle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 5
Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro.

1. Le procedure disciplinate dall'articolo 4, si applicano anche nell'ipotesi di donazioni in denaro finalizzate all'acquisto dei beni previsti dal medesimo articolo.
2. Le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate sono destinate dal rappresentante legale dell'ente alle finalità istituzionali ritenute più opportune.

Art. 6
Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell'ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore degli enti previsti dall'articolo 1.

Art. 7
Disposizioni in materia di raccolte di fondi.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle raccolte di fondi realizzate dagli enti previsti dall'articolo 1 o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all'acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti dall'articolo 1 della presente legge.
2. La Regione, al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi di cui al comma 1, destina una quota del fondo sanitario regionale alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 9. Tale quota è definita annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto anche delle proposte di donazioni e degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le modalità di erogazione della compartecipazione di cui al comma 2 sono definite dalla Giunta regionale.

Art. 8
Trasparenza e pubblicità.

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'ente beneficiario informa il donante, con le modalità più consone all'entità e alla tipologia della donazione stessa, sull'utilizzo di quanto donato e sul positivo impatto avuto con riferimento alle necessità dell'ente medesimo e dei suoi utenti.
2. L'ente donatario, salvo diversa volontà del donante, rende adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla specificità della medesima, quali affissione di targa, informativa alla stampa, coinvolgendo per quanto possibile il donante.

Art. 9
Adempimenti a carico della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle linee guida in cui individua il valore delle donazioni di cui all'articolo 4, comma 1, il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti di cui all'articolo 1 competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

Art. 10
Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all'articolo 1 e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

Art. 11
Norma di rinvio.

1. Per quanto riguarda la definizione dell'istituto della donazione, la capacità di disporre e di ricevere per donazione, la forma e gli effetti della donazione e la revoca, si applicano gli articoli 769 e seguenti del codice civile.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di patrimonio e contabilità degli enti di cui all'articolo 1.

Art. 12
Norme di prima applicazione.

1. In sede di prima applicazione e comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, previo parere della CRITE da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, pubblicano nei propri siti web un elenco di beni ritenuti necessari, coerente con le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3, specificando le ragioni dell'acquisizione e le modalità di utilizzo, in modo tale da poter indirizzare eventuali donazioni.

Art. 13
Disposizioni finanziarie.

1. L'applicazione della presente legge non comporta, a carico del bilancio regionale, oneri aggiuntivi rispetto a quelli destinati al finanziamento di investimenti definiti dal perimetro sanitario di previsione di ciascun esercizio finanziario di riferimento (Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti").

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 luglio 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Principi generali.

Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni di beni.
Art. 5 - Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro.
Art. 6 - Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari.
Art. 7 - Disposizioni in materia di raccolte di fondi.
Art. 8 - Trasparenza e pubblicità.
Art. 9 - Adempimenti a carico della Giunta regionale.
Art. 10 - Clausola valutativa.
Art. 11 - Norma di rinvio.
Art. 12 - Norme di prima applicazione.
Art. 13 - Disposizioni finanziarie.

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 luglio 2019, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 novembre 2018, dove ha acquisito il n. 412 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Brescacin, Rizzotto, Finco, Gidoni, Sandonà, Colman, Ciambetti, Villanova, Semenzato e Boron;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 marzo 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Patrizia Bartelle, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 2019, n. 26.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende valorizzare il ruolo dei cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, nella consapevolezza che, per il perseguimento degli interessi pubblici rilevanti, come quello della salute delle persone, sia assolutamente necessario l'apporto di tutte le componenti sociali. E ciò anche per raggiungere l'obiettivo di una migliore sostenibilità, anche economica, degli interventi in sanità e per migliorare la qualità dei servizi sanitari resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria.

La presente iniziativa, tra l'altro, ben si inserisce in un contesto sociale in cui forte è la partecipazione della cittadinanza ad iniziative di volontariato e solidarietà anche economica; una realtà questa ben presente in tutto il nostro Paese, ma ancor più nella nostra regione, sempre ai vertici dei territori che si distinguono per iniziative di volontariato e aiuto alle persone.

Nello specifico la proposta di legge qui rappresentata, detta disposizioni, nel rispetto della disciplina statale, in materia di donazioni e atti di liberalità a favore di aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), aziende ospedaliere (AO), aziende ospedaliero universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto (IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

Si tratta di atti che, con spirito di generosità (al quale non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo), determinano un arricchimento patrimoniale in favore degli enti suddetti a fronte di un contributo del donante, ad esempio per l'acquisto di un mammografo, piuttosto che di un ecografo o ancora di una TAC o di altra strumentazione tecnologica ad uso sanitario.

Lo spirito della presente legge muove dalla necessità di contemperare l'atto di generosità con il rispetto della programmazione regionale in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché di tenere nella dovuta considerazione i bisogni dell'ente e la congruità dell'oggetto della donazione con i medesimi, gli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e l'offerta di garanzie per la massima trasparenza nella procedura. Tutto ciò al fine di migliorare, come già evidenziato, la qualità dei servizi resi all'utenza.

A tal fine le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti e le proposte di donazione devono essere valutate in base al loro valore strategico e all'impatto economico ed organizzativo, che andranno a determinare all'interno dell'ente.

Per incentivare il ricorso alle donazioni in sanità la presente proposta di legge contiene la disciplina della raccolta dei fondi, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale incentivi le raccolte di fondi realizzate da soggetti pubblici o privati, riconoscendone l'alta valenza sociale, con una quota di compartecipazione, che la stessa Giunta definirà con apposito provvedimento, sul valore del bene da acquistare e donare (articolo 7) ai soggetti qui già elencati. Un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali.

Si vuole, quindi, con la presente proposta di legge, oltreché promuovere le donazioni in sanità, introdurre una disciplina uniforme sul territorio regionale per quanto riguarda gli atti di liberalità a favore degli enti che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, che garantisca la massima trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse tra donante ed ente destinatario (articoli 3, 4, 5), lasciti e legati testamentari (articolo 6), trasparenza e pubblicità (articolo 8), lasciando alla competenza della Giunta regionale la determinazione del limite delle donazioni di modico valore, l'individuazione delle strutture degli enti nelle varie fasi del procedimento, nonché della modulistica relativa alle donazioni e alle raccolte fondi (articolo 9).

Con l'articolo 10, inoltre, viene introdotta la clausola valutativa che consente di monitorare, mediante la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare (entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale), una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

La presente legge, infine, prevede che, in sede di prima applicazione, gli enti destinatari di cui all'articolo 1, pubblichino nei proprio siti web, un elenco dei beni ritenuti necessari (articolo 12).

Si evidenzia, da ultimo, che la presente proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico della regione, in quanto l'eventuale compartecipazione regionale di cui all'articolo 7 è disposta a iso-risorse, attingendo dalle previsioni del perimetro sanitario (articolo 13).

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta l'11 marzo 2019.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 28 marzo 2019.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 28 marzo 2019.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 28 marzo 2019 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Barbisan R., Finco e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Berlato (con delega del consigliere Barison) (Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale), Barbisan F. (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Sinigaglia, Pigozzo (Partito Democratico), Bartelle (Misto) e Berti (Movimento 5 Stelle).".

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Patrizia Bartelle, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

durante la discussione di questo progetto di legge, ho mantenuto un profilo dubbioso sulla stessa, perché ritengo che ci siano alcune situazioni da valutare in maniera diversa. L'intenzione dei proponenti di questo progetto di legge, lo dice il titolo stesso, è quella di disciplinare la procedura delle donazioni destinate alla sanità pubblica regionale. Da un lato, è comprensibile la volontà di incanalare possibili donazioni per agevolare il lavoro di direzione di realtà enormi come un'Azienda dell'ULSS; dall'altro lato, ritengo sia doveroso tenere in considerazione un dato normativo fondamentale: il Codice Civile, all'articolo 769, declina: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.".

Nella relazione introduttiva del progetto di legge, quella presentata in Commissione e che accompagna la legge stessa, troviamo scritto: "Questa legge è un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini, al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali".

Io questa la trovo un'affermazione discutibile, perché i cittadini già pagano le tasse, il Fondo Sanitario Nazionale stanzia i soldi per la gestione della sanità regionale e trovare scritto che "diventa esso un modo utile per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali" io non lo trovo sia corretto, in quanto i macchinari e tutto quello che serve deve essere uno dei primi problemi che questa Giunta regionale, che questa Regione ha nei confronti dei cittadini di tutti i territori.

Ho visitato personalmente degli ospedali nell'alto vicentino, che erano frutto di donazioni, di interesse dei privati, di donazioni economiche importanti, quindi avevano già in partenza degli ospedali con delle attività di eccellenza che non erano state una scelta regionale, ma era stata una volontà dei cittadini benemeriti di quella zona. Qua ritorniamo anche al discorso della potenzialità economica di un territorio: ci sono dei territori che sono più ricchi e altri che sono miseramente più poveri. Fatalità io provengo sempre da una Provincia che è classificata tra le più povere della Regione Veneto. Io penso anche a cosa può voler dire questo progetto di legge.

Noi andiamo su questa legge a fare anche un po' la lista della spesa, scusatemi, ma bisogna essere molto pratici e concreti su come definire le cose.

Ritorno un po' sul termine di liberalità, quindi della volontà della persona di fare una donazione per qualsiasi motivazione a un ULSS, potrei anche decidere in base, non so, a quello che sta avvenendo fuori, di destinare una cifra x che possa essere - lo sto dicendo forte proprio per enfatizzare al massimo - il fatto: ti do 10.000 euro a patto che tu mi prenda uno strumento che serva, non so, per operare le cataratte, visto che qua nell'ospedale x ho dovuto aspettare due anni perché era soltanto uno lo strumento, oppure oltre che definire i soldi per pagare lo strumento, posso anche andare a finanziare una prestazione da parte di un medico esterno.

Do i soldi all'ULSS affinché paghi, non so, per sei mesi, sette mesi un professionista, che venga all'interno a operare per smaltire le code del mio territorio, perché ho deciso che voglio aiutare la gente del mio territorio.

Questo potrebbe essere anche un risvolto positivo: non so se è possibile, l'ho buttato come estremizzazione del discorso.

La liberalità che viene espressa nel Codice civile qui non è per nulla liberalità: in sostanza si prevede che i vari enti che operano nella sanità compilino una sorta di letterina dei desideri, la lista della spesa come volete, la pubblicano sul proprio sito web.".

3. Struttura di riferimento

Area sanità e sociale